



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	16
SEZIONE TERZA	34
SEZIONE QUARTA	50
SEZIONE QUINTA	63
SEZIONE SESTA	85

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni Unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 19357 del 29/02/2024** Ud. (dep. **15/05/2024**) Rv. **286304-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: MAZZARELLA VALERIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/01/2023

606017 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - Traffico di influenze illecite - Contestuale abrogazione del millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. ad opera della legge n. 3 del 2019 - Continuità normativa - Esclusione - Condotte già integranti gli estremi dell'abolito millantato credito corruttivo - Delitto di truffa - Configurabilità - Condizioni.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S) CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. F) CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 11342 del 2023 Rv. 284567-01, N. 28657 del 2021 Rv. 281980-01, N. 5221 del 2020 Rv. 278451-01, N. 23407 del 2022 Rv. 283348-01

Massime precedenti Difformi: N. 51124 del 2019 Rv. 277569-01, N. 26437 del 2021 Rv. 281583-01, N. 32574 del 2022 Rv. 283724-01, N. 35581 del 2021 Rv. 281996-01, N. 17980 del 2019 Rv. 275730-01, N. 23877 del 2021 Rv. 281614-01, N. 20935 del 2022 Rv. 283270-01

Massime precedenti Vedi: N. 42890 del 2013 Rv. 257296-01, N. 45899 del 2013 Rv. 257463-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24468 del 2009 Rv. 243585-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01, N. 12822 del 2010 Rv. 246270-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza** n. **20045** del **21/03/2024** Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286535-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: P. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ANCONA, 05/01/2024

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Soggetti che si trovano in condizioni particolari ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Misura della custodia in carcere - Criteri di valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Giudizio fondato esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato - Insufficienza - Ragioni.

Ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7983 del 2017 Rv. 269167-01, N. 19848 del 2023 Rv. 284737-01, N. 12754 del 2017 Rv. 269386-01, N. 15911 del 2015 Rv. 263088-01, N. 43940 del 2019 Rv. 277764-01, N. 23015 del 2020 Rv. 279828-02, N. 3 del 1999 Rv. 212755-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16085 del 2011 Rv. 249324-01

Sez. 1, **Sentenza** n. **19769** del **10/04/2024** Ud. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286399-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: P. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 13/06/2023

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Offese e violenze reciproche - Reato - Configurabilità - Ragioni.

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572, cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12026 del 2020 Rv. 278968-01

Massime precedenti Difformi: N. 4935 del 2019 Rv. 274617-01

Massime precedenti Vedi: N. 37978 del 2023 Rv. 285273-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 19784 del 10/04/2024 Cc. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286401-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: SARDANELLI DOMENICO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANZARO, 23/02/2023

577033 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - Riabilitazione - Inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - Elemento ostativo alla concessione - Condizione e limiti - Fattispecie.

In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti in materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 178, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4429 del 2000 Rv. 217240-01

Massime precedenti Vedi: N. 35630 del 2012 Rv. 253182-01, N. 17636 del 2019 Rv. 275382-01, N. 665 del 2002 Rv. 220447-01, N. 5707 del 2013 Rv. 254806-01

Sez. 1, Sentenza n. 19741 del 05/04/2024 Cc. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286397-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: RUSSO GIOVANNI DI DIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 13/12/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Preclusione soggettiva - Imputati dei reati di cui all'art. 4-bis, ord. pen. - Riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. - Applicabilità anche ai reati tentati - Sussistenza.

In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. D) CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2014 Rv. 262264-01, N. 11558 del 2024 Rv. 286011-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 21021 del 06/03/2024** Cc. (dep. **28/05/2024**) Rv. **286403-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GIP TRIBUNALE PESCARA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE PESCARA, 05/12/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Consumazione del delitto - Effettiva occupazione della vittima - Ragioni - Pluralità di lavoratori reclutati - Concorso materiale di reati - Condizioni.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento e nel luogo dell'effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, che concreta la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, sicché, mentre l'occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spazio-temporale integra un unico reato, l'occupazione di diversi gruppi di lavoratori in località separate, anche se unica sia la sede di assunzione o gestione amministrativa, integra una pluralità di delitti, in concorso materiale tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis, Cod. Pen. art. 71

Massime precedenti Vedi: N. 41404 del 2011 Rv. 251300-01, N. 6788 del 2017 Rv. 269447-01, N. 7857 del 2022 Rv. 282609-01, N. 14591 del 2014 Rv. 262541-01, N. 45615 del 2021 Rv. 282580-01

Sez. 1, **Sentenza n. 17793 del 01/03/2024** Cc. (dep. **06/05/2024**) Rv. **286394-01**

Presidente: APRILE STEFANO. Estensore: FILOCAMO FULVIO. Relatore: FILOCAMO FULVIO. Imputato: INTERBARTOLO GANDOLFO MARIA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 17/10/2023

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Illegalità della pena - Deducibilità in sede esecutiva - Ammissibilità - Condizioni - Mancata impugnazione della sentenza contenente l'erronea statuizione - Irrilevanza - Fattispecie.

L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12453 del 2009 Rv. 243742-01, N. 38712 del 2013 Rv. 256879-01, N. 14677 del 2014 Rv. 259733-01

Massime precedenti Vedi: N. 3281 del 2020 Rv. 278173-01, N. 27666 del 2019 Rv. 276520-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 47766 del 2015 Rv. 265108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260700-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 18351 del 29/02/2024 Cc. (dep. **09/05/2024**) Rv. **286262-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GRECO ANTONIO. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 28/09/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misura alternativa alla detenzione - Revoca - Condotte di possibile rilievo penale - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Autonomia rispetto alla valutazione del giudice della cognizione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2380 del 2019 Rv. 274870-01, N. 41540 del 2010 Rv. 248469-01, N. 3763 del 2016 Rv. 266000-01, N. 13951 del 2015 Rv. 263077-01, N. 41796 del 2021 Rv. 282153-01

Sez. 1, Sentenza n. 21899 del 27/02/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286420-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: ALLA GEZIM. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 13/06/2023

609050 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - Fatto ingiusto della vittima correlato ad un pregresso comportamento ingiusto dell'agente o a provocazioni reciproche - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione - Fattispecie.

Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. (Fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l'attenuante della provocazione - sia "per accumulo" che "istantanea"- in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 2, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 26847 del 2010 Rv. 247720-01, N. 42826 del 2014 Rv. 261037-01, N. 26298 del 2004 Rv. 228122-01, N. 27698 del 2018 Rv. 273556-01

Massime precedenti Vedi: N. 8945 del 2022 Rv. 282823-01, N. 19150 del 2023 Rv. 284549-01, N. 53387 del 2018 Rv. 274553-01, N. 21409 del 2019 Rv. 275894-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 21577 del 20/02/2024** Ud. (dep. **30/05/2024**) Rv. **286440-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: NUREDINI MIRION. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 04/04/2023

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Volontaria determinazione dello stato di pericolo - Compatibilità con la legittima difesa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso ha dato "ab initio" causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso da chi, dopo un primo incontro con due soggetti per chiarire questioni relative ad un traffico di stupefacenti, si era presentato poco dopo ad un nuovo appuntamento con gli stessi armato di pistola con il colpo in canna, in quanto consapevole del pericolo che l'incontro potesse degenerare in azioni violente, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la scriminante ed irrilevante che i primi colpi fossero stati esplosi non dall'imputato, ma dalla vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 12740 del 2012 Rv. 252352-01, N. 4874 del 2013 Rv. 254697-01, N. 56330 del 2017 Rv. 272036-01, N. 18926 del 2013 Rv. 256016-01, N. 2911 del 2008 Rv. 239205-01, N. 2654 del 2012 Rv. 251834-01, N. 37289 del 2018 Rv. 273861-01

Massime precedenti Vedi: N. 48291 del 2018 Rv. 274534-01, N. 36143 del 2019 Rv. 277030-01, N. 19065 del 2020 Rv. 279344-02, N. 15090 del 2020 Rv. 279085-01

Sez. 1, **Sentenza n. 21603 del 20/02/2024** Cc. (dep. **30/05/2024**) Rv. **286411-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MARCHIANO' FRANCESCO. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 22/05/2023

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Beneficio concesso dal giudice della cognizione in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative non documentalmente note - Revoca da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 168, comma terzo, cod. pen. - Possibilità - Condizioni.

Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34387 del 2021 Rv. 282084-01, N. 15389 del 2024 Rv. 286299-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 21906 del 31/01/2024** Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286421-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: GHAILOUR ABDALLAH. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA GENOVA, 17/05/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione come misura alternativa alla detenzione - Straniero la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

È legittima l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle, legittimanti l'espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiorno e non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole. (In motivazione la Corte ha chiarito che la proposta ricostruzione interpretativa non viola il divieto di applicazione analogica "in malam partem" delle norme incriminatrici, poiché l'espulsione in oggetto, e le norme che la disciplinano, hanno natura giuridica sostanzialmente amministrativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 20014 del 2013 Rv. 256029-01, N. 24813 del 2010 Rv. 247808-01

Massime precedenti Vedi: N. 46415 del 2013 Rv. 257480-01, N. 45601 del 2010 Rv. 249175-01

Sez. 1, **Sentenza n. 17948 del 31/01/2024** Cc. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286261-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: S. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GUP PRESSO TRIB.MINORI TORINO, 17/08/2023

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Rideterminazione della pena unica - Sentenze che abbiano ad oggetto reati già unificati ex art. 81, cod. pen. dal giudice della cognizione - Modalità operative - Indicazione.

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Massime precedenti Conformi: N. 4911 del 2009 Rv. 243375-01, N. 38244 del 2010 Rv. 248299-01, N. 49748 del 2009 Rv. 245987-01, N. 21424 del 2019 Rv. 275845-01, N. 8436 del 2014 Rv. 259030-01, N. 45161 del 2004 Rv. 229822-01

Massime precedenti Vedi: N. 800 del 2021 Rv. 280216-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6296 del 2017 Rv. 268735-01, N. 7029 del 2024 Rv. 285865-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 20529 del 30/01/2024 Ud. (dep. **23/05/2024**) Rv. **286493-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PG C/ DEL VECCHIO GERARDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 28/09/2023

609010 REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - Errore su norma extrapenale - Esclusione della punibilità - Condizioni.

L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilità è esclusa solo se l'errata interpretazione è di natura scusabile. (Vedi: n. 4662 del 1978, Rv. 138692-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47

Massime precedenti Difformi: N. 43309 del 2015 Rv. 264978-01

Massime precedenti Vedi: N. 25941 del 2015 Rv. 263808-01, N. 27941 del 2016 Rv. 267390-01

Sez. 1, Sentenza n. 20040 del 26/01/2024 Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286402-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: LO COCO MANFREDI. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 19/07/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato - Elementi informativi - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6680 del 2001 Rv. 218314-01, N. 23343 del 2017 Rv. 270016-01, N. 18437 del 2013 Rv. 255850-01, N. 775 del 2014 Rv. 258404-01

Massime precedenti Vedi: N. 316 del 2019 Rv. 274545-01, N. 8319 del 2016 Rv. 266209-01, N. 4390 del 2020 Rv. 278174-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 20030 del 18/01/2024** Ud. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286492-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: ROSSITTO ETTORE. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MESSINA, 14/02/2023

677063 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA - Mancanza o contraddittorietà della motivazione - Criteri di riconoscibilità del vizio - Valutazione frammentaria dei singoli punti - Esclusione - Collegamento di ogni punto con gli altri - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza). (Conf.: n. 8411 del 1992, Rv. 191487-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30415 del 2020 Rv. 279789-01, N. 38818 del 2019 Rv. 277091-01, N. 31553 del 2017 Rv. 270628-01, N. 4491 del 2013 Rv. 255096-01, N. 45851 del 2023 Rv. 285441-02, N. 5517 del 2024 Rv. 285801-01

Sez. 1, **Sentenza n. 19704 del 17/01/2024** Ud. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286396-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: LA SPINA ROBERTO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 28/10/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Annullamento della misura di prevenzione per motivi di legittimità - Operatività "ex tunc" - Inosservanza degli obblighi - Rilevanza penale - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione, l'annullamento per motivi di legittimità del decreto di sottoposizione alla misura opera "ex tunc", privando di rilevanza penale l'accertata inosservanza degli obblighi imposti con il provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35899 del 2004 Rv. 229777-01

Massime precedenti Vedi: N. 17352 del 2020 Rv. 279172-01, N. 45868 del 2012 Rv. 253982-01, N. 20566 del 2019 Rv. 275753-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234955-01

Sez. 1, **Sentenza n. 19776 del 05/12/2023** Cc. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286400-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Imputato: ANGILERI ANTONINO ENRICO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

SEZIONE PRIMA

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 20/07/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Detenzione in espiazione di altra pena definitiva - Causa ostantiva - Esclusione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostantiva all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 26/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14859 del 2024 Rv. 286239-01, N. 13133 del 2024 Rv. 286129-01

Sez. 1, Sentenza n. 19765 del 01/12/2023 Ud. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286398-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.**
Imputato: **BANDI SAMSON. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/04/2023

677037 SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO - Giudizio cartolare di appello - Difformità tra il dispositivo comunicato alle parti e quello in calce alla motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Rettificazione dell'errore da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen. - Condizioni.

La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 125 del 2009 Rv. 242258-01, N. 10278 del 2010 Rv. 246787-01, N. 18372 del 2017 Rv. 269852-01, N. 12308 del 2008 Rv. 239329-01

Massime precedenti Vedi: N. 35423 del 2014 Rv. 260279-01, N. 35424 del 2022 Rv. 283516-01, N. 4969 del 2023 Rv. 284053-01, N. 40112 del 2023 Rv. 285067-01, N. 30286 del 2022 Rv. 283650-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9973 del 1998 Rv. 211072-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 19703 del 14/11/2023** Ud. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286395-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Imputato: SALTO ANTONIO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 15/01/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Prova - Condanna definitiva riferita a periodo temporale anteriore a quello considerato dall'imputazione - Sufficienza - Esclusione.

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21460 del 2019 Rv. 275586-01

Massime precedenti Vedi: N. 49921 del 2018 Rv. 274287-01, N. 7870 del 2020 Rv. 277962-01, N. 43885 del 2019 Rv. 277590-01, N. 3508 del 2020 Rv. 278221-01, N. 18020 del 2022 Rv. 283371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231670-01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. **19547** del **14/03/2024** Cc. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286521-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA**. Estensore: **DE SANTIS ANNA MARIA**. Relatore: **DE SANTIS ANNA MARIA**. Imputato: **DEIDDA FRANCESCO**. P.M. **DI NARDO MARILIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 17/11/2023

661000 IMPUGNAZIONI - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Utilizzabilità della precedente dichiarazione o elezione di domicilio - Possibilità - Condizioni - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Massime precedenti Conformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 17055 del 2024 Rv. 286357-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01

Massime precedenti Difformi: N. 23275 del 2024 Rv. 286361-01, N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Sez. 2, Sentenza n. **19543** del **27/03/2024** Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286536-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA**. Estensore: **PARDO IGNAZIO**. Relatore: **PARDO IGNAZIO**. Imputato: **G. P.M. GARGIULO RAFFAELE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 12/09/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Circostanza attenuante della lieve entità introdotta, con riguardo al delitto di estorsione, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 - Omessa motivazione del giudice d'appello in ordine al denegato riconoscimento - Questione già proponibile nel giudizio di appello - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.

In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22533 del 2019 Rv. 275376-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 20320 del 15/05/2024 Cc. (dep. **22/05/2024**) Rv. **286426-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: LOLIVA STEFANO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 12/10/2023

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Concorso dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. - Possibilità - Ragioni.

In tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 45335 del 2023 Rv. 285719-02, N. 51324 del 2023 Rv. 285669-01, N. 37621 del 2023 Rv. 285761-01, N. 39836 del 2023 Rv. 285059-01, N. 34786 del 2023 Rv. 284950-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218378-01

Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 15/05/2024 Ud. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286432-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: GHBAR SINE EDDINE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/10/2023

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità per sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 45958 del 2017 Rv. 271795-01, N. 21982 del 2013 Rv. 255674-01, N. 18981 del 2017 Rv. 269933-01, N. 4365 del 2024 Rv. 285862-01, N. 13878 del 2014 Rv. 259354-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 20751 del 09/05/2024 Ud. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286407-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: FERRARA FRANCESCO SAVERIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/10/2023

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Saggio grafico - Sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023 - Omesso avviso della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scrittura di comparazione - Inutilizzabilità - Esclusione.

In tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità. (Vedi: n. 18 del 1974, Rv. 127683-01; n. 828 del 1973, Rv. 124794-01; n. 496 del 1968, Rv. 108573-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 21, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 16400 del 2013 Rv. 254886-01

Sez. 2, Sentenza n. 20989 del 30/04/2024 Ud. (dep. **28/05/2024**) Rv. **286409-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. C/ IANNELLA ENZO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/06/2023

667020 PARTE CIVILE - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - Costituzione a mezzo di procuratore speciale - Conferimento della procura da parte di organo investito del relativo potere di rappresentanza - Contestazione della sussistenza di tale potere - Onere della prova a carico di chi muove la contestazione.

Nel caso in cui una persona giuridica si sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2003 Rv. 223681-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 18180 del 24/04/2024** Ud. (dep. **09/05/2024**) Rv. **286320-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: TORTORANO GIANFRANCO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/07/2022

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - - Liquidatore di società - Utilizzo di denaro per il pagamento di compensi per incarichi di consulenza non necessari - Finalità estranee agli interessi sociali - Reato - Configurabilità.

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del liquidatore di una società di capitali che, distraendole dagli scopi a cui sono effettivamente destinate, versi somme di denaro dell'ente per il pagamento di compensi per incarichi di consulenza non necessari e, comunque, inidonei, anche solo indirettamente, a perseguire gli interessi societari, giustificando dette erogazioni mediante documentazione apparentemente legittimante la spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39008 del 2016 Rv. 268090-01

Massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254312-01, N. 50795 del 2019 Rv. 277728-01, N. 56935 del 2018 Rv. 274257-01, N. 30942 del 2015 Rv. 264555-01, N. 50672 del 2017 Rv. 271385-01, N. 50087 del 2013 Rv. 257646-01

Sez. 2, **Sentenza n. 20193 del 19/04/2024** Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286441-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: GRANATO VINCENZA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/09/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene, anche nell'ambito del rapporto interno con il fittizio intestatario, è il titolare reale dello stesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225-01, N. 35669 del 2023 Rv. 285202-01, N. 333 del 2021 Rv. 280249-01, N. 5094 del 2024 Rv. 286058-01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454-03, N. 17519 del 2024 Rv. 286418-01, N. 48761 del 2023 Rv. 285650-01

Massime precedenti Difformi: N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 20317 del 18/04/2024** Ud. (dep. **22/05/2024**) Rv. **286410-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CUCCURU PIERO ANTONIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 27/09/2023

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato - Sussistenza.

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40041 del 2019 Rv. 277604-01, N. 1436 del 2024 Rv. 285633-01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675-01, N. 49718 del 2017 Rv. 271347-01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902-01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248-01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665-01

Massime precedenti Difformi: N. 48534 del 2003 Rv. 228599-01, N. 26221 del 2015 Rv. 264013-01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088-01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177-01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385-01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690-01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555-01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873-01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115-01

Massime precedenti Vedi: N. 11142 del 2023 Rv. 284609-01, N. 51734 del 2023 Rv. 285664-01, N. 26175 del 2022 Rv. 283591-01, N. 36377 del 2023 Rv. 285245-01

Sez. 2, **Sentenza n. 20317 del 18/04/2024** Ud. (dep. **22/05/2024**) Rv. **286410-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CUCCURU PIERO ANTONIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 27/09/2023

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al pagamento di provvisionale - Statuizione dichiarata esecutiva in primo grado - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale ex art.600, comma 3, cod. proc. pen.- Necessità - Esclusione.

La decisione che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale ex art.539, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata esecutiva in primo grado, può essere oggetto di ricorso per cassazione anche se l'imputato non ha chiesto al giudice di appello la sospensione dell'esecutività, ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 600 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 44400 del 2019 Rv. 277694-02, N. 11738 del 2020 Rv. 278929-01, N. 23742 del 2020 Rv. 279458-01

Sez. 2, **Sentenza n. 20318 del 18/04/2024** Cc. (dep. **22/05/2024**) Rv. **286423-01**

SEZIONE SECONDA

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **HASSAN ALY ASHRAF ALY. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/01/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Allegazione successiva al deposito dell'atto di appello - Termine per impugnare non ancora decorso - Ammissibilità del gravame - Esclusione.

In tema di impugnazione avverso sentenza emessa nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 1177 del 2024 Rv. 286088-01, N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 26994 del 2009 Rv. 244483-01

Sez. 2, Sentenza n. 21616 del 18/04/2024 Ud. (dep. **30/05/2024**) Rv. **286433-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **ARMENIO MARIO. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 13/04/2023

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Estorsione commessa con minaccia "silente" da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. - Concorso con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso - Sussistenza - Ragioni.

In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 15429 del 2024 Rv. 286280-01

Massime precedenti Difformi: N. 39836 del 2023 Rv. 285059-01

Massime precedenti Vedi: N. 51324 del 2023 Rv. 285669-01, N. 4088 del 2019 Rv. 275131-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218378-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 18404 del 05/04/2024 Ud. (dep. **10/05/2024**) Rv. **286406-02**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: LO COCO GAETANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/12/2022

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Legittimità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, "in parte qua", la sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizione dell'imputato era stata esaminata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 43972 del 2013 Rv. 256922-01, N. 37352 del 2019 Rv. 277161-01, N. 55199 del 2018 Rv. 274252-01, N. 24460 del 2019 Rv. 276770-01, N. 52617 del 2018 Rv. 274719-02, N. 27416 del 2014 Rv. 259666-01, N. 19633 del 2022 Rv. 283171-01

Sez. 2, Sentenza n. 18869 del 05/04/2024 Cc. (dep. **14/05/2024**) Rv. **286341-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: SALZILLO NICOLAY. P.M. GAETA PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/12/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Infermità mentale del proposto - Sospensione del procedimento - Necessità.

In tema di misure di prevenzione personale, il giudice, all'atto dell'applicazione, è tenuto a valutare le condizioni psichiche del proposto ai sensi dell'art. 88 cod. pen. e, nel caso di accertata infermità totale, deve disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. (Vedi: Sez. 2[^], n. 8948 del 1973, Rv. 12568901)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35803 del 2020 Rv. 280177-02, N. 3360 del 2023 Rv. 284119-01

Sez. 2, Sentenza n. 18404 del 05/04/2024 Ud. (dep. **10/05/2024**) Rv. **286406-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: LO COCO GAETANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/12/2022

677001 SENTENZA - IN GENERE - Sentenza di appello - Motivazione apparente - Indicazione.

In tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 49168 del 2015 Rv. 265322-01, N. 9677 del 2015 Rv. 263100-01

Massime precedenti Vedi: N. 21525 del 2020 Rv. 279284-01, N. 37100 del 2023 Rv. 285189-01, N. 38478 del 2019 Rv. 276753-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-04

Sez. 2, Sentenza n. 18866 del 04/04/2024 Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286430-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: ROMANIELLO MASSIMILIANO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 31/03/2023

602016 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Condanna per il reato di cui all'art. 416, cod. pen. - Applicabilità di misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 417, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 ter, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2875 del 2024 Rv. 285810-01, N. 32569 del 2023 Rv. 284980-02, N. 20323 del 2021 Rv. 281288-01, N. 24873 del 2023 Rv. 284817-01

Sez. 2, Sentenza n. 18433 del 03/04/2024 Cc. (dep. 10/05/2024) Rv. 286428-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: CAMERADA GIUSEPPE ANTONIO FRANCESCO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 13/11/2023

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale - Richiesta di trattazione del procedimento di appello in pubblica udienza - Mancato svolgimento della pubblica udienza - Nullità del provvedimento - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la mancata celebrazione, nel giudizio di appello, della pubblica udienza richiesta ai fini dell'applicazione della confisca determina la nullità del decreto che l'ha disposta, non essendo consentito il pubblico svolgimento, dinanzi alla Corte di cassazione, di un giudizio di impugnazione a cognizione non limitata, qual è quello di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 37659 del 2014 Rv. 260342-01

Massime precedenti Vedi: N. 31272 del 2016 Rv. 267434-01, N. 3590 del 2015 Rv. 262163-01

Sez. 2, Sentenza n. 18434 del 03/04/2024 Cc. (dep. 10/05/2024) Rv. 286322-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: DIPALMA GIUSEPPINA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BARI, 14/10/2023

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Procedimento di prevenzione - Contestazioni su rendiconto da parte degli interessati - Inosservanza della sequenza procedimentale ex art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente alla parte sull'approvazione del rendiconto - Mancata fissazione dell'udienza davanti al collegio - Violazione del diritto al contraddittorio - Violazione di legge - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'approvazione del rendiconto della gestione costituisce violazione di legge e, pertanto, può formare oggetto di ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione sul rilievo che il giudice delegato, in violazione del diritto al contraddittorio, non aveva fissato l'udienza dinanzi al collegio, nonostante le numerose contestazioni sollevate dagli interessati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 51710 del 2017 Rv. 271489-01

Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 03/04/2024 Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286429-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: FORNITI CLAUDIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 06/04/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Recidiva contestata, ma non applicata in primo grado - Mancata impugnazione del pubblico ministero - Riconoscimento di un'attenuante - Giudizio di bilanciamento - Violazione del divieto - Sussistenza - Ragioni.

Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 16584 del 2009 Rv. 244550-01

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2023 Rv. 284311-01, N. 23903 del 2020 Rv. 279549-01, N. 11470 del 2021 Rv. 280703-01, N. 40890 del 2022 Rv. 283804-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 18862 del 03/04/2024** Ud. (dep. **14/05/2024**) Rv. **286425-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Imputato: **MARCUCCI GIANPAOLO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 12/06/2023

659047 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - Imputato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo - Comunicazione al giudice che procede della sussistenza dell'obbligo - Necessità - Legittimo impedimento - Sussistenza - Comunicazione della sola sottoposizione alla misura alternativa - Dichiarazione di assenza - Legittimità.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13493 del 2005 Rv. 231052-01, N. 20730 del 2010 Rv. 247589-01, N. 19216 del 2016 Rv. 266793-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 37483 del 2006 Rv. 234599-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247837-01

Sez. 2, **Sentenza n. 20754 del 03/04/2024** Cc. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286408-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** Estensore: **SARACO ANTONIO.** Relatore: **SARACO ANTONIO.** Imputato: **LATTANZI AMEDEO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TERAMO, 23/11/2023

652028 AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE - Proposizione della querela a cura del difensore - Obbligo di presentazione attraverso il portale del processo penale telematico - Sussistenza - Condizioni.

In tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111-bis, cod. proc. pen. e 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata presso gli uffici delle forze dell'ordine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6

Sez. 2, **Sentenza n. 20752 del 03/04/2024** Cc. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286427-01**

SEZIONE SECONDA

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **SARACO ANTONIO.** *Relatore:* **SARACO ANTONIO.** *Imputato:* **CAFASSO EMANUELA. P.M. PERELLI SIMONE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/12/2023

658008 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE - Rigetto della richiesta di patteggiamento proposta da concorrenti nel reato associativo - Causa di incompatibilità nei confronti del coimputato estraneo alla richiesta di patteggiamento - Sussistenza - Esclusione.

Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice, in precedenza, abbia respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da concorrenti nel medesimo reato associativo per il quale l'imputato è tratto a giudizio, atteso che la delibazione effettuata sulla richiesta di patteggiamento avanzata da altri coimputati non implica valutazioni di merito sulla posizione del concorrente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2481 del 1999 Rv. 215074-01, N. 9622 del 1997 Rv. 208865-01, N. 8472 del 2005 Rv. 231490-01, N. 39367 del 2017 Rv. 270848-01

Sez. 2, Sentenza n. 19546 del 27/03/2024 Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286422-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **RAZAQ HICHAM. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 08/06/2023

609058 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Concorso di circostanze eterogenee - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata per una di esse - Diminuzione solo per l'attenuante ritenuta prevalente per la quale non opera il divieto - Operatività - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6 del 2014 Rv. 258457-01

Massime precedenti Vedi: N. 39456 del 2003 Rv. 227433-01, N. 17347 del 2021 Rv. 281217-05, N. 16487 del 2017 Rv. 269522-01, N. 28258 del 2008 Rv. 240820-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 19544 del 27/03/2024** Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286424-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: MILOSAVLJEVIC DRAGAN. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/12/2023

594011 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - Condizione di condannato per delitti determinati da motivi di lucro - Patteggiamento - Reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non rientra nella condizione di condannato per tale contravvenzione il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque o due anni successivi, a seconda che questa sia relativa a delitti o contravvenzioni, non abbia commesso un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, posto che il disposto di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevede che in tali casi il reato è estinto e si estingue, altresì, ogni effetto penale della condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 707 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41477 del 2018 Rv. 274245-02, N. 29448 del 2013 Rv. 256355-01, N. 49281 del 2012 Rv. 255233-01, N. 44190 del 2018 Rv. 274078-01

Sez. 2, **Sentenza n. 18401 del 22/03/2024** Ud. (dep. **10/05/2024**) Rv. **286325-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: S. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 19/09/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Provvedimento della Corte di appello di rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria - Acquisizione di prova che, nel giudizio abbreviato condizionato di primo grado, non sia stata assunta, seppur richiesta - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

E' illegittimo il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di una prova che, nel giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato condizionato, benché richiesta, non sia stata acquisita. (In motivazione, la Corte ha precisato che il supplemento probatorio, posto come condizione del rito speciale, può essere solo accolto o respinto dal giudice negli esatti termini nei quali è formulato.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1381 del 2023 Rv. 284113-01, N. 25256 del 2018 Rv. 273106-01, N. 17661 del 2015 Rv. 263252-01, N. 19619 del 2014 Rv. 259932-01, N. 39170 del 2021 Rv. 282193-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253211-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 18419 del 22/03/2024** Cc. (dep. 10/05/2024) Rv. **286321-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: GRAZIOLI ARMANDO. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 17/01/2024

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo di beni di proprietà di una società di capitali – Riesame presentato, in proprio, dal suo legale rappresentate e socio unico, indagato per i fatti di cui al sequestro - Legittimazione - Esclusione - Necessità di una procura speciale al difensore per agire nell'interesse della società – Sussistenza.

In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35072 del 2016 Rv. 267672-01, N. 50315 del 2015 Rv. 265463-01, N. 2465 del 2019 Rv. 275257-01, N. 271 del 2014 Rv. 257768-01

Sez. 2, **Sentenza n. 19541 del 14/03/2024** Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. **286494-02**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: RUBBIO ANTONIO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 13/01/2022

661021 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - PENA - Riqualficazione in grado di appello in termini di tentativo del reato consumato originariamente contestato - Obbligo di riduzione anche degli aumenti di pena effettuati in relazione alle aggravanti riconosciute in primo grado - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualficazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41279 del 2012 Rv. 253609-01, N. 25739 del 2017 Rv. 270667-01, N. 29471 del 2018 Rv. 273147-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01, N. 33752 del 2013 Rv. 255660-01

Sez. 2, **Sentenza n. 19548 del 14/03/2024** Cc. (dep. 16/05/2024) Rv. **286431-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI S.P.A.. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MESSINA, 24/10/2023

SEZIONE SECONDA

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Atti della polizia giudiziaria - Possibile qualificazione come provvedimenti abnormi - Esclusione - Ragioni - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fattispecie.

Gli atti di polizia giudiziaria, in quanto privi di natura giurisdizionale, non possono qualificarsi come provvedimenti abnormi, né sono impugnabili con ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla polizia giudiziaria, evidenziando l'esistenza di altri strumenti a tutela della parte incisa, quali l'istanza di revoca al pubblico ministero e, in caso di parere negativo di questi, al giudice che procede, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nonché le impugnazioni incidentali, ex artt. 322 e ss., cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Massime precedenti Vedi: N. 39442 del 2017 Rv. 271195-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34536 del 2001 Rv. 219598-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 2, Sentenza n. 19541 del 14/03/2024 Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286494-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: RUBBIO ANTONIO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 13/01/2022

650006 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio di appello - Decisioni sulle questioni sorte nell'istruttoria - Modalità della deliberazione - Indicazione - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, le decisioni su questioni sorte nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle attinenti all'ammissione o alla revoca delle prove, non richiede l'assunzione di una deliberazione nelle forme previste dall'art. 527 cod. proc. pen., non essendo prescritta alcuna specifica modalità per l'adozione delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse viziata da nullità la decisione con cui era stata disposta la revoca parziale del provvedimento di rinnovazione istruttoria in appello, assunta, in aula, dal solo presidente del collegio, nel corso dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 527

Massime precedenti Vedi: N. 13277 del 2013 Rv. 254839-01, N. 39928 del 2002 Rv. 222719-01

Sez. 2, Sentenza n. 19547 del 14/03/2024 Cc. (dep. **16/05/2024**) Rv. -

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: DEIDDA FRANCESCO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 17/11/2023

661000 IMPUGNAZIONI - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Utilizzabilità della precedente dichiarazione o elezione di domicilio - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata, dovendo essere, eventualmente, confermata mediante la nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Massime precedenti Conformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 17055 del 2024 Rv. 286357-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01

Massime precedenti Difformi: N. 23275 del 2024 Rv. 286361-01, N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Sez. 2, Sentenza n. 19647 del 29/02/2024 Ud. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286253-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: MESIANI MAZZACUVA VALERIA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2023

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Comunicazione delle singole variazioni patrimoniali "sopra soglia" e delle variazioni complessivamente superiori alla soglia intervenute nell'anno solare ex art. 30 legge n. 646 del 1982 - Obblighi distinti - Conseguenze.

L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 7 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 80

Massime precedenti Vedi: N. 38098 del 2015 Rv. 264998-01, N. 28104 del 2015 Rv. 264137-01, N. 14665 del 2019 Rv. 275552-01, N. 24874 del 2015 Rv. 264163-01, N. 36659 del 2015 Rv. 264666-01, N. 41423 del 2018 Rv. 274492-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16896 del 2019 Rv. 275080-01

Sez. 2, Sentenza n. 18184 del 28/02/2024 Cc. (dep. **09/05/2024**) Rv. **286323-02**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: B. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BIELLA, 20/09/2023

SEZIONE SECONDA

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio
- Prodotto del reato - Nozione - Fattispecie.

Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater

Massime precedenti Conformi: N. 10218 del 2024 Rv. 286131-01, N. 7503 del 2022 Rv. 282957-01

Massime precedenti Vedi: N. 21820 del 2022 Rv. 283364-01, N. 42120 del 2012 Rv. 253831-01, N. 22053 del 2023 Rv. 284679-02, N. 2166 del 2023 Rv. 283898-01, N. 11970 del 2011 Rv. 249761-01, N. 19561 del 2022 Rv. 283194-01

Sez. 2, Sentenza n. 18184 del 28/02/2024 Cc. (dep. **09/05/2024**) Rv. **286323-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Imputato:* **B. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BIELLA, 20/09/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 648-ter cod. pen. – Oggetto
- Profitto e prodotto del reato - Ragioni.

In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 lett. 1, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 42, Legge 28/07/2016 num. 153, Legge 09/08/1993 num. 328

Massime precedenti Vedi: N. 27228 del 2020 Rv. 279650-02, N. 2166 del 2023 Rv. 283898-01, N. 37590 del 2019 Rv. 277083-01, N. 7503 del 2022 Rv. 282957-01

Sez. 2, Sentenza n. 17641 del 26/01/2024 Cc. (dep. **03/05/2024**) Rv. **286305-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Relatore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Imputato:* **GALLOTTI LUCIANA. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NOVARA, 23/11/2023

594084 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI
- NON PUNIBILITA' - Applicabilità al delitto di autoriciclaggio - Sussistenza – Ragioni.

SEZIONE SECONDA

L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 78

Sez. 2, Sentenza n. 18861 del 24/01/2024 Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286296-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: GIZZI IVAN. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 04/04/2023

594204 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - Pericolo riguardante il soggetto agente - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di truffa, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 640, comma primo, n. 2, cod. pen. anche nel caso in cui il pericolo immaginario prospettato alla vittima riguardi lo stesso soggetto agente. (Fattispecie in cui l'imputata, legata alla persona offesa da una relazione sentimentale, aveva indotto quest'ultima a credere che la propria figlia fosse gravemente malata e che ella era intenzionata a togliersi la vita per la disperazione derivante dal non avere risorse economiche per curarla).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49519 del 2019 Rv. 278004-01, N. 1862 del 2006 Rv. 233361-01, N. 48249 del 2016 Rv. 268367-01, N. 22756 del 2020 Rv. 279483-01, N. 42445 del 2012 Rv. 253647-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. **19640** del **01/02/2024** Cc. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286523-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**. Imputato: **GENTILE ROBERTO**. P.M. **PRATOLA GIANLUIGI**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 26/07/2023

621000 SPORT - Misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento adottato nei confronti di persona già destinataria di precedente divieto - Necessità del giudice della convalida di verificare la pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento - Esclusione - Condizioni.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non è tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest'ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 41899 del 2023 Rv. 285286-01, N. 28067 del 2017 Rv. 270329-01

Massime precedenti Vedi: N. 5621 del 2017 Rv. 269305-01

Sez. 3, Sentenza n. **19640** del **01/02/2024** Cc. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286523-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**. Imputato: **GENTILE ROBERTO**. P.M. **PRATOLA GIANLUIGI**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 26/07/2023

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del cd. DASPO - Violazione del termine di 48 ore - Nullità di ordine generale - Convalida notificata dopo la scadenza del termine senza che, nel frattempo, l'interessato abbia esercitato le prerogative difensive - Deduzione della nullità - Necessità di un interesse concreto a farla valere, derivante da un pregiudizio causato dalla violazione del termine.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario

SEZIONE TERZA

per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleggi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15089 del 2016 Rv. 266632-01 Rv. 266632-01, N. 8678 del 2016 Rv. 266769-01, N. 20366 del 2021 Rv. 281341-01, N. 6440 del 2016 Rv. 266223-01

Massime precedenti Vedi: N. 17411 del 2023 Rv. 284660-02, N. 20776 del 2010 Rv. 247182-01, N. 41668 del 2013 Rv. 257350-01, N. 15973 del 2020 Rv. 280796-01, N. 13639 del 2020 Rv. 278785-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

Sez. 3, Sentenza n. 20835 del 21/02/2024 Ud. (dep. 28/05/202) Rv. 286524-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: BATTELLO CRISTIAN. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 16/03/2023

585001 PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 37 legge n. 689 del 1981 - Elemento soggettivo - Dolo generico della rappresentazione e volizione della omessa registrazione o denuncia obbligatoria - Necessità - Sussistenza - Dolo specifico di evasione - Necessità - Sussistenza.

Il delitto previsto dall'art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689, è caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da dolo generico, quanto all'omessa registrazione o denuncia obbligatoria, e da dolo specifico di evasione, esigendosi che il datore di lavoro persegua il fine di non versare, in tutto o in parte, i contributi previdenziali o assistenziali.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48526 del 2004 Rv. 230487-01

Massime precedenti Vedi: N. 32348 del 2010 Rv. 247995-01, N. 1428 del 2020 Rv. 277942-01, N. 5042 del 2021 Rv. 280693-01

Sez. 3, Sentenza n. 21661 del 22/02/2024 Ud. (dep. 31/05/2024) Rv. 286525-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: CHIRICO GIOVANNI. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/04/2023

663022 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - Acquisizione di codice IMEI presenti in una determinata zona - Necessità della preventiva autorizzazione giudiziale - Esclusione - Ragioni.

L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria dei codici IMEI di telefoni cellulari presenti in una determinata zona non necessita della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto, non determinando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio, ma limitandosi a identificarlo, non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, atteso che

SEZIONE TERZA

costituisce unicamente il presupposto operativo della successiva attività captativa delle conversazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che su tale principio non ha inciso la sentenza della Corte EDU del 24 aprile 2018 nel caso Benedik c. Slovenia, che ha ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 8 CEDU in un caso di acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, dell'indirizzo IP dinamico, per la cui individuazione è necessario esaminare i dati di connessione pertinenti all'abbonato e, quindi, informazioni rientranti nell'ambito della sua vita privata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 41385 del 2018 Rv. 273929-01

Massime precedenti Vedi: N. 10898 del 2005 Rv. 231221-01, N. 47557 del 2019 Rv. 277990-02, N. 16929 del 2023 Rv. 284654-01, N. 2148 del 2017 Rv. 268985-01

Sez. 3, Sentenza n. 20028 del 09/05/2024 Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286375-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **PMT C/ CUNEO ANGIOLINO & C.. P.M. MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 02/01/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di discarica abusiva - Scarti di lavorazione dell'ardesia effettuata in uno stabilimento ubicato al di fuori dell'esercizio della cava - Disciplina derogatoria dei rifiuti di estrazione - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Disciplina generale sui rifiuti - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di discarica abusiva, i residui di lavorazione della pietra di ardesia provenienti dall'attività secondaria di taglio e spacco, effettuata, presso uno stabilimento esterno alla cava, da soggetto autorizzato alla sua coltivazione, non rientrano nel regime derogatorio dei "rifiuti di estrazione" di cui agli artt. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ma devono ritenersi rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., come tali sottoposti alla disciplina generale e, pertanto, non abbancabili presso le apposite discariche autorizzate al deposito dei residui litoidi derivanti dall'attività estrattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3, Decreto Legisl. 30/05/2008 num. 117 art. 3 com. 1 lett. D, Legge Reg. Liguria 21/06/1999 num. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 undecies com. 2 lett. B), Direttive Commissione CEE 15/03/2006 num. 21, Decreto Legisl. 30/05/2008 num. 117 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 37601 del 2021 Rv. 282372-01, N. 7042 del 2019 Rv. 275004-01, N. 34630 del 2022 Rv. 283549-01, N. 29520 del 2019 Rv. 276235-01

Sez. 3, Sentenza n. 20761 del 09/05/2024 Cc. (dep. **27/05/2024**) Rv. **286415-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **PERETTI MARCO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI, 18/12/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere e alla rimessione in pristino disposte nei confronti dell'esecutore dei lavori - Illegalità della pena - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 09/10/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, DPR 09/10/2001 num. 380 art. 37, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40513 del 2019 Rv. 277163-02, N. 7789 del 2021 Rv. 281474-01, N. 45193 del 2023 Rv. 285507-01, N. 41586 del 2021 Rv. 282797-01, N. 41051 del 2015 Rv. 264976-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01

Sez. 3, Sentenza n. 18879 del 17/04/2024 Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286311-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: T. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 04/07/2023

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Sospensione dell'esercizio di una professione - Determinazione della durata - Criteri - Indicazione.

In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-novies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 novies com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 79 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 41061 del 2019 Rv. 277972-01

Massime precedenti Vedi: N. 19108 del 2021 Rv. 281560-01, N. 23797 del 2020 Rv. 279486-01, N. 12052 del 2021 Rv. 280898-02, N. 1947 del 2021 Rv. 280668-01, N. 42588 del 2011 Rv. 251116-01, N. 36256 del 2020 Rv. 280488-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28910 del 2019 Rv. 276286-01

Sez. 3, Sentenza n. 19391 del 10/04/2024 Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. 286277-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: COSTA MASSIMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 01/06/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati contravvenzionali in materia ambientale - Procedura estintiva ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 - Omessa indicazione delle prescrizioni da parte della polizia giudiziaria - Improcedibilità dell'azione penale - Esclusione.

In tema di reati ambientali, non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss.

SEZIONE TERZA

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 1, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 ter, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 301, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347

Massime precedenti Conformi: N. 49718 del 2019 Rv. 277468-01

Massime precedenti Vedi: N. 36405 del 2019 Rv. 276681-01, N. 32962 del 2023 Rv. 284942-01, N. 25528 del 2021 Rv. 281733-01, N. 24483 del 2021 Rv. 281575-01, N. 7678 del 2017 Rv. 269140-01

Sez. 3, Sentenza n. 19391 del 10/04/2024 Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286277-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **COSTA MASSIMO. P.M. MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 01/06/2023

502000 ACQUE - Inquinamento idrico - Scarico di acque reflue prodotte da una casa di cura specialistica - Reato di cui all'art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'immissione in pubblica fognatura, in difetto della prescritta autorizzazione, delle acque reflue provenienti da una casa di cura specialistica, delle quali risulti appurata, con accertamento insindacabile in cassazione, la non equivalenza qualitativa alle acque reflue domestiche, dovendosi le stesse ritenere assimilabili alle acque reflue industriali perché provenienti da un insediamento funzionale all'erogazione di servizi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 com. 7 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 1, DPR 19/10/2011 num. 227 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 35850 del 2016 Rv. 267946-01, N. 29416 del 2013 Rv. 256378-01, N. 1983 del 2015 Rv. 261951-01, N. 2340 del 2013 Rv. 254134-01, N. 3433 del 2000 Rv. 216443-01

Sez. 3, Sentenza n. 20355 del 04/04/2024 Ud. (dep. **23/05/2024**) Rv. **286359-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **C. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 07/06/2023

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Difensore di fiducia domiciliatario - Rinuncia al mandato - Mancata contestuale dichiarazione di non accettazione delle notifiche - Inefficacia sopravvenuta della precedente elezione di domicilio - Esclusione.

La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019-02, N. 31969 del 2015 Rv. 264234-01, N. 44156 del 2021 Rv. 282265-02

Sez. 3, Sentenza n. 20351 del 02/04/2024 Ud. (dep. **23/05/2024**) Rv. **286324-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **L. P.M. BALDI FULVIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2023

610006 RECIDIVA - REATI DELLA STESSA INDOLE - Nozione - Individuazione - Fattispecie.

In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 101, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15439 del 2016 Rv. 266545-01, N. 53590 del 2014 Rv. 261869-01, N. 38009 del 2019 Rv. 278166-06, N. 40105 del 2010 Rv. 248774-01, N. 46138 del 2009 Rv. 245504-01

Massime precedenti Vedi: N. 11954 del 2011 Rv. 249744-01

Sez. 3, Sentenza n. 20574 del 22/03/2024 Ud. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286437-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.**
Imputato: **D. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/05/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Riqualficazione giuridica del fatto procedibile a querela ad opera del giudice di primo grado - Sentenza di appello di improcedibilità per difetto di querela - Interesse ad impugnare della parte civile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualficazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualficato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc.

SEZIONE TERZA

Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

Massime precedenti Vedi: N. 19738 del 2018 Rv. 272898-01, N. 39537 del 2021 Rv. 282121-01, N. 34724 del 2014 Rv. 260086-01, N. 5860 del 2012 Rv. 252120-01, N. 29323 del 2019 Rv. 276780-01, N. 39673 del 2023 Rv. 285311-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35599 del 2012 Rv. 253242-01

Sez. 3, Sentenza n. 20575 del 22/03/2024 Ud. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286435-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **NOTARANGELO MARCO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 27/09/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Richiesta di trattazione orale contenuta nell'atto di appello - Trattazione con rito camerale non partecipato - Legittimità - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell'imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con l'atto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello, non profilandosi alcuna nullità della conseguente sentenza per lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legisl. 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 33310 del 2023 Rv. 285310-01

Massime precedenti Vedi: N. 3 del 2024 Rv. 285696-01

Sez. 3, Sentenza n. 20017 del 20/03/2024 Ud. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286378-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **CHINDAMO GIOVANNI.** *P.M.* **MANUALI VALENTINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/05/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanze aggravanti - Ingente quantità - Caso concreto - Numero di dosi estraibili - Rilevanza - Onere motivazionale - Incidenza - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale era stata affermata la configurabilità dell'indicata circostanza, a fronte dell'accertata disponibilità di un quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili più di 325.500 dosi).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., DM min. SAL 11/04/2006

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 36209 del 2017 Rv. 270916-01, N. 49119 del 2022 Rv. 284566-01, N. 43771 del 2014 Rv. 260715-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14722 del 2020 Rv. 279005-01, N. 36258 del 2012 Rv. 253150-01, N. 170 del 2000 Rv. 216666-01 Rv. 216666-01

Sez. 3, Sentenza n. 20573 del 13/03/2024 Ud. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286360-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **STAFFIERI THERESE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASSINO, 04/05/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5 com. 3, Cod. Pen. art. 20

Massime precedenti Difformi: N. 11375 del 2024 Rv. 286018-01, N. 14738 del 2016 Rv. 266833-01

Massime precedenti Vedi: N. 45751 del 2012 Rv. 253645-01, N. 47031 del 2022 Rv. 283825-01, N. 18154 del 2021 Rv. 281330-01

Sez. 3, Sentenza n. 18214 del 07/03/2024 Ud. (dep. **09/05/2024**) Rv. **286284-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **MENGONI ENRICO.** *Relatore:* **MENGONI ENRICO.** *Imputato:* **PG C/ CHICHIKOV IGOR. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 02/10/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Perfezionamento - Inoltro telematico delle certificazioni all'Agenzia delle entrate - Sufficienza - Esclusione - Rilascio delle certificazioni al sostituito - Necessità - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2022, non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, né può ritenersi a questa equipollente.

Riferimenti normativi: DPR 03/07/1998 num. 332 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 25987 del 2020 Rv. 279743-01, N. 2338 del 2023 Rv. 284035-01, N. 22061 del 2019 Rv. 275754-01, N. 2858 del 2023 Rv. 284127-03, N. 13610 del 2019 Rv. 275901-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24782 del 2018 Rv. 272801-01

Sez. 3, Sentenza n. 18887 del 27/02/2024 Cc. (dep. 14/05/2024) Rv. 286307-01

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **SEMERARO LUCA.** *Relatore:* **SEMERARO LUCA.** *Imputato:* **MALIK FAI C.U.I. 03CLQX4. P.M. PIRELLI FRANCESCA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE TORINO, 21/07/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione nei confronti di straniero sfornito di documenti validi per l'espatrio - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di patteggiamento, è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez. U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, Ltaief Maher.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15881 del 2022 Rv. 283148-01

Massime precedenti Vedi: N. 16129 del 2024 Rv. 286230-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264205-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

Sez. 3, Sentenza n. 18873 del 27/02/2024 Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286436-01

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **CAMPANELLA LUCA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 22/05/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 251 del 2005 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, cod. proc. pen., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 2, Cod. Pen. art. 161 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B) CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2, Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2629 del 2024 Rv. 285724-01, N. 26801 del 2014 Rv. 260228-01, N. 43883 del 2021 Rv. 283043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01

Sez. 3, Sentenza n. 20245 del 14/02/2024 Cc. (dep. **22/05/2024**) Rv. **286326-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **DE LEONARDIS PIERPAOLO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TARANTO, 03/03/2023

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Principio del "ne bis in idem" - Annullamento del sequestro preventivo - Pendenza dei termini per il ricorso per cassazione - Emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito della relativa motivazione, di richiedere l'adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di "bis in idem". (In motivazione, la Corte ha chiarito che la verifica della litispendenza deve avvenire, con giudizio "ex post", al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell'anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 33988 del 2023 Rv. 285206-01, N. 15125 del 2024 Rv. 286171-01, N. 37727 del 2022 Rv. 283694-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227358-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249001-01

Sez. 3, Sentenza n. 18049 del 01/02/2024 Cc. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286315-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **P.H. ENTERPRISE S.P.A..** *P.M.* **TOCCI STEFANO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Confisca diretta da reato tributario - Denaro costituente profitto del reato investito nell'acquisto di obbligazioni al portatore - Confiscabilità presso terzi - Sussistenza - Condizioni.

In tema di confisca diretta, il denaro costituente profitto di un reato tributario, investito nell'acquisto di obbligazioni al portatore, è suscettibile di ablazione presso l'ente che ha emesso i titoli, a condizione che questo non sia "estraneo al reato" e che conservi ancora l'effettiva

SEZIONE TERZA

disponibilità di quel denaro o dei beni con esso acquistati. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi "estraneo al reato" l'ente che abbia concorso o contribuito alla consumazione del reato stesso, che ne abbia tratto vantaggio diretto o che abbia consapevolmente agevolato il consolidamento del vantaggio mediante il suo investimento in altri beni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50320 del 2023 Rv. 285624-01, N. 5255 del 2023 Rv. 284068-01, N. 25329 del 2021 Rv. 281532-02, N. 17840 del 2019 Rv. 275599-02, N. 6348 del 2019 Rv. 274859-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10561 del 2014 Rv. 258647-01, N. 29951 del 2004 Rv. 228165-01, N. 40797 del 2023 Rv. 285144-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01

Sez. 3, Sentenza n. 18883 del 24/01/2024 Cc. (dep. **14/05/2024**) Rv. **286346-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: ABDELHALIM KERKENI. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 07/09/2023

569000 NAVIGAZIONE - Delitto di pirateria - Nozione di "depredazione" - Riferimento alle condotte di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. - Fattispecie.

Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1135, Cod. Navig. art. 1137, Legge 02/12/1994 num. 689

Massime precedenti Vedi: N. 15977 del 2015 Rv. 263707-01, N. 15564 del 2021 Rv. 281102-01

Sez. 3, Sentenza n. 18370 del 19/01/2024 Ud. (dep. **10/05/2024**) Rv. **286272-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SCUOTTO PASQUALE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/10/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Qualifica di organizzatore - Nozione.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 2039 del 2019 Rv. 274816-03, N. 45536 del 2022 Rv. 284199-01, N. 47741 del 2018 Rv. 274369-01, N. 28167 del 2021 Rv. 281736-02, N. 20098 del 2020 Rv. 279476-02

Sez. 3, Sentenza n. 18370 del 19/01/2024 Ud. (dep. **10/05/2024**) Rv. **286272-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **SCUOTTO PASQUALE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/10/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione di stupefacenti di tipologia diversa - Parziale prescrizione - Rilevanza ai fini della qualificazione del fatto di lieve entità - Esclusione - Ragioni.

In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, è legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, motivata con la gravità complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalità e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 53167 del 2018 Rv. 274581-01

Massime precedenti Vedi: N. 50257 del 2023 Rv. 285706-01, N. 23904 del 2014 Rv. 259376-01, N. 5869 del 2024 Rv. 285997-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35737 del 2010 Rv. 247911-01, N. 51063 del 2018 Rv. 274076-01

Sez. 3, Sentenza n. 18021 del 18/01/2024 Ud. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286271-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **SANTORO ANNA. P.M. ORSI LUIGI.** (Conf.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 30/06/2023

609107 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA - Cessazione del rapporto processuale - Effetti sull'azione civile - Caducazione automatica - Sussistenza.

La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44663 del 2005 Rv. 232620-01, N. 5870 del 2012 Rv. 251981-01, N. 58 del 2001 Rv. 219149-01, N. 47894 del 2017 Rv. 271160-01, N. 11073 del 2009 Rv. 243865-01

Massime precedenti Vedi: N. 49457 del 2003 Rv. 227069-01, N. 15282 del 2017 Rv. 269695-01, N. 35217 del 2007 Rv. 237408-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 18020 del 18/01/2024 Ud. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286345-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: HALILI ASQERI. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 03/03/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Disciplina penale dei rifiuti - Attività di demolizione di un edificio - Qualifica come "processo di produzione" - Esclusione - Conseguenze.

In tema di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita "processo di produzione", quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. QQ) CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 256 art. 184, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205

Massime precedenti Conformi: N. 33028 del 2015 Rv. 264203-01

Massime precedenti Vedi: N. 3202 del 2015 Rv. 262128-01, N. 11390 del 2024 Rv. 286050-01, N. 42342 del 2013 Rv. 258329-01, N. 33423 del 2023 Rv. 284999-01

Sez. 3, Sentenza n. 18046 del 18/01/2024 Cc. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286362-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PALAZZO EVARISTO ANTONIO. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 28/06/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Qualifica soggettiva - Titolarità di impresa o responsabilità di enti - Sufficienza - Derivazione dei rifiuti dalla specifica attività di impresa dell'agente - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessaria la sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche la derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa, integrandosi la stessa ogniquale volta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza, atteso che il collegamento tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 del citato art. 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Legge 09/12/1998 num. 426 art. 1 com. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47662 del 2014 Rv. 261285-01, N. 15234 del 2020 Rv. 278853-01, N. 35710 del 2004 Rv. 229562-01, N. 33423 del 2023 Rv. 284999-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 18046 del 18/01/2024 Cc. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286362-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PALAZZO EVARISTO ANTONIO. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 28/06/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Contravvenzione di abbandono e deposito incontrollato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - Contravvenzione di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Criterio di specialità - Sussistenza - Fattispecie.

La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale era stata ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a fronte dell'abbandono di rifiuti domestici da parte del titolare di un'impresa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 6 ter, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 5042 del 2012 Rv. 252131-01, N. 56275 del 2017 Rv. 272356-01, N. 15234 del 2020 Rv. 278853-01, N. 35710 del 2004 Rv. 229562-01, N. 33423 del 2023 Rv. 284999-01

Sez. 3, Sentenza n. 17809 del 18/01/2024 Cc. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286308-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PMT C/ MAZZEO ANTONIETTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 03/07/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione impartito dal giudice - Destinatari - Coincidenza tra proprietario ed autore dell'abuso - Necessità - Esclusione - Azione risarcitoria - Possibilità - Sussistenza.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è causa di nullità dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine di demolizione la prospettazione che questa potrà essere eseguita d'ufficio a spese e a carico dell'attuale proprietario del bene).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2005 Rv. 232175-01, N. 39322 del 2009 Rv. 244612-01

Massime precedenti Difformi: N. 4011 del 2021 Rv. 280916-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 36387 del 2015 Rv. 264736-01, N. 37051 del 2003 Rv. 226319-01, N. 47281 del 2009 Rv. 245403-01, N. 42699 del 2015 Rv. 265193-01, N. 55295 del 2016 Rv. 268844-01, N. 16470 del 2024 Rv. 286151-01

Sez. 3, Sentenza n. 18020 del 18/01/2024 Ud. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286345-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**. *Imputato:* **HALILI ASQERI**. *P.M.* **ORSI LUIGI**. (*Parz. Diff.*)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 03/03/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuto - Condizioni di liceità dell'utilizzo - Qualità di rifiuto - Onere della prova - Individuazione.

In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto incombe su colui che ne invoca l'applicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 256

Massime precedenti Conformi: N. 5504 del 2016 Rv. 265839-01, N. 35138 del 2009 Rv. 244784-01, N. 3943 del 2015 Rv. 262159-01 Rv. 262159-01

Massime precedenti Vedi: N. 29084 del 2015 Rv. 264121-01, N. 16078 del 2015 Rv. 263336-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. **21042** del **03/04/2024** Ud. (dep. **29/05/2024**) Rv. **286528-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. Estensore: **PEZZELLA VINCENZO**. Relatore: **PEZZELLA VINCENZO**. Imputato: **DI CORSO VINCENZO**. P.M. **PASSAFIUME SABRINA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 07/09/2023

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte - Equiparazione alla richiesta di acquisizione di una prova documentale - Esclusione - Ragioni.

In tema di prova documentale, la richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte non può equipararsi a quella di deposito di un documento, non afferendo, la prima, ad un'attività meramente materiale e priva di contenuto di indagine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13739 del 2020 Rv. 278975-01, N. 16384 del 2011 Rv. 250186-01, N. 7083 del 2007 Rv. 236233-01, N. 40887 del 2011 Rv. 251534-01

Sez. 4, Sentenza n. **19751** del **17/04/2024** Cc. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286527-01**

Presidente: **SERRAO EUGENIA**. Estensore: **PEZZELLA VINCENZO**. Relatore: **PEZZELLA VINCENZO**. Imputato: **MONTICELLI ANTONIO**. P.M. **ODELLO LUCIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 08/01/2024

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Distanza temporale tra la commissione dei delitti fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Delitto di associazione per delinquere - Differenza - Elementi fattuali - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17110 del 2016 Rv. 267160-01, N. 26570 del 2015 Rv. 263871-01, N. 3096 del 2018 Rv. 272153-01, N. 52404 del 2014 Rv. 261670-01, N. 44129 del 2015 Rv. 265457-01, N. 1406 del 2016 Rv. 265917-01

Massime precedenti Difformi: N. 40672 del 2016 Rv. 267894-01, N. 27439 del 2014 Rv. 259723-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 386 del 2024 Rv. 285552-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-01, N. 19341 del 2018 Rv. 273434-01, N. 16434 del 2024 Rv. 286267-01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720-01

Sez. 4, Sentenza n. 21050 del 14/05/2024 Ud. (dep. **29/05/2024**) Rv. **286498-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: MACCIONI MARCO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 12/10/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 137 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 47308 del 2023 Rv. 285349-01, N. 15657 del 2023 Rv. 284486-01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532-01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901-01

Massime precedenti Difformi: N. 27880 del 2023 Rv. 284898-01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048-02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164-01, N. 10864 del 2024 Rv. 286087-01

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152-01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905-01

Sez. 4, Sentenza n. 19369 del 07/05/2024 Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286470-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: ZILLE MARTA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE PORDENONE, 23/01/2024

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168-ter, cod. pen. - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Competenza - Indicazione - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 ter, Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 com. 3, Cod. Strada art. 223, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 187, Cod. Strada art. 186 bis com. 1 lett. A, Cod. Strada art. 186 bis com. 3, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 39107 del 2016 Rv. 267608-01, N. 29639 del 2016 Rv. 267880-01, N. 40069 del 2015 Rv. 264819-01

Sez. 4, Sentenza n. 21528 del 24/04/2024 Ud. (dep. **30/05/2024**) Rv. **286497-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **GIORDANO BRUNO.** *Relatore:* **GIORDANO BRUNO.** *Imputato:* **FIORILLO MARCO. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/12/2022

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Disposizioni di cui al d.lgs. n. 272 del 1999 - Attività lavorative svolte in aree portuali - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le previsioni di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, riferite alle attività lavorative svolte in aree portuali, che si caratterizzano per peculiarità organizzative e contrattuali, si pongono in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., rispetto a quelle, di carattere generale, previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 272, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01, N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. 4, Sentenza n. 19626 del 24/04/2024 Ud. (dep. **17/05/2024**) Rv. **286367-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **MARI ATTILIO.** *Relatore:* **MARI ATTILIO.** *Imputato:* **RINALDI ANTONIO. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 14/09/2023

673050 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITA' E INCOMPATIBILITA' - Incompatibilità previste dall'art. 225 cod. proc. pen. - Applicabilità nei confronti dei consulenti del pubblico ministero nominati ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.

Le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225

Massime precedenti Conformi: N. 24294 del 2010 Rv. 247870-01

Massime precedenti Vedi: N. 25313 del 2019 Rv. 276004-02, N. 39512 del 2017 Rv. 271421-01, N. 21939 del 2016 Rv. 267471-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 21528 del 24/04/2024 Ud. (dep. **30/05/2024**) Rv. **286497-02**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: FIORILLO MARCO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/12/2022

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Cooperative sociali - Obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro - Riferibilità a tutti i componenti del consiglio di amministrazione - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione posti "ex lege" a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione di cooperative sociali, salvo che nel caso in cui la posizione di garanzia sia stata validamente delegata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, anche per tali cooperative, caratterizzate dallo scopo di mutualità e dal fine sociale di agevolare eque e dignitose condizioni di lavoro, si impone l'equiparazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nell'adempimento dei compiti di tutela della sicurezza dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per le società di capitali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 lett. B, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 4981 del 2004 Rv. 229671-01, N. 49402 del 2013 Rv. 257673-01, N. 8118 del 2017 Rv. 269133-01

Sez. 4, Sentenza n. 19748 del 17/04/2024 Ud. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286517-02**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BUCCOLIERI ANGELO. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 20/09/2023

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio - Contestuale rigetto dei motivi afferenti alla penale responsabilità - Condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile - Sussistenza - Condizioni.

In tema di giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con contestuale rigetto di quelli afferenti alla sua penale responsabilità, importa la condanna del predetto al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile, solo nel caso in cui quest'ultima abbia fornito un utile contributo alla decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9179 del 2024 Rv. 285911-01, N. 36535 del 2021 Rv. 281923-01, N. 20383 del 2023 Rv. 284452-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 21524 del 12/04/2024** Ud. (dep. **30/05/2024**) Rv. **286444-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: PG C/ MORELLI GIUSEPPE. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 29/11/2023

612031 REO - PROFESSIONALITA' NEL REATO - Dichiarazione di delinquenza professionale - Stato di detenzione - Compatibilità - Ragioni.

La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 105 CORTE COST., Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13463 del 2020 Rv. 278919-01, N. 25217 del 2016 Rv. 266980-01, N. 2377 del 2019 Rv. 276160-01, N. 14014 del 2011 Rv. 249866-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10281 del 2008 Rv. 238658-01

Sez. 4, **Sentenza n. 17697 del 09/04/2024** Cc. (dep. **06/05/2024**) Rv. **286364-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: OROPALLO ROSA C/ GASPARRINI MARCELLO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/10/2023

667004 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Ordinanza di esclusione della parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Limiti - Abnormità - Fattispecie.

L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 bis PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 39321 del 2009 Rv. 244610-01, N. 8942 del 2011 Rv. 249727-01, N. 40737 del 2016 Rv. 267777-01, N. 45622 del 2017 Rv. 271155-01

Massime precedenti Vedi: N. 14332 del 2010 Rv. 246609-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 17681 del 04/04/2024 Ud. (dep. **06/05/2024**) Rv. **286365-02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ BONACCORSI CONCETTO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 09/01/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Previsione di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Reato a fattispecie alternative - Realizzazione da parte dello stesso agente di più condotte tra quelle incriminate - Medesimo contesto fattuale e medesimo oggetto - Unicità del reato - Sussistenza.

La previsione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, facendo riferimento a «chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione», tipizza modalità alternative di realizzazione del medesimo delitto, sicché è esclusa la configurabilità di una pluralità di reati in caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dall'indicata disposizione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3323 del 2022 Rv. 282699-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51063 del 2018 Rv. 274076-02

Sez. 4, Sentenza n. 17681 del 04/04/2024 Ud. (dep. **06/05/2024**) Rv. **286365-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ BONACCORSI CONCETTO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 09/01/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Lamentata limitazione delle facoltà difensive in sede di discussione - Mancanza di specificità - Conseguenze - Inammissibilità.

È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la limitazione delle facoltà difensive per effetto dell'esercizio, da parte del presidente del collegio, dei poteri di direzione di cui all'art. 523, comma 3, c.p.p., nel caso in cui non siano specificati i temi preclusi dall'intervento presidenziale e la loro pertinenza rispetto alla decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 49799 del 2023 Rv. 285580-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33542 del 2001 Rv. 219531-01, N. 11493 del 1998 Rv. 211469-01, N. 8825 del 2017 Rv. 268822-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 20341 del 03/04/2024** Cc. (dep. **23/05/2024**) Rv. **286366-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: BALINT CRISTINEL. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MONZA, 01/12/2023

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - "Fumus commissi delicti" - Astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato - Sufficienza - Esclusione - Concreti e persuasivi elementi indiziari - Necessità.

In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3722 del 2020 Rv. 278152-01, N. 18183 del 2018 Rv. 272927-01

Massime precedenti Difformi: N. 18491 del 2018 Rv. 273069-01, N. 5656 del 2014 Rv. 258279-01, N. 2672 del 1999 Rv. 214185-01

Massime precedenti Vedi: N. 10231 del 2019 Rv. 276283-01, N. 8152 del 2024 Rv. 285966-01

Sez. 4, **Sentenza n. 17696 del 28/03/2024** Cc. (dep. **06/05/2024**) Rv. **286514-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: P. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annula senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 13/12/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimenti relativi ai permessi di colloquio - Ricorribilità per cassazione - Ragioni - Appellabilità ex art. 310, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310, cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 123 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3729 del 2016 Rv. 265927-01, N. 8798 del 2014 Rv. 258823-01, N. 23760 del 2015 Rv. 264388-01

Massime precedenti Difformi: N. 2222 del 2000 Rv. 216486-01, N. 24107 del 2009 Rv. 244651-01

Massime precedenti Vedi: N. 38048 del 2017 Rv. 270976-01, N. 24 del 1997 Rv. 206465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25079 del 2003 Rv. 224603-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 18608 del 22/03/2024 Cc. (dep. **13/05/2024**) Rv. **286254-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: AIDA MATT. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 12/12/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Novellazione dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell'art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 159 del 2023 - Confisca per sproporzione ex art. 240-bis, cod. pen. - Modesta entità delle somme sequestrate - Obbligo di motivazione rafforzata in ordine alla sproporzione patrimoniale - Sussistenza.

In tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis, cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, DPR 09/10/1990 num. 1990 art. 73 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 1990 art. 85 bis, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 43387 del 2019 Rv. 277997-04, N. 21491 del 2015 Rv. 263768-01, N. 6734 del 2020 Rv. 278373-01, N. 213 del 2024 Rv. 285602-01

Sez. 4, Sentenza n. 18602 del 22/03/2024 Ud. (dep. **13/05/2024**) Rv. **286248-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: BERARDI MATTEO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 18/10/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Rigetto della richiesta per l'assenza del programma di trattamento - Avvenuta presentazione all'ufficio di esecuzione penale della richiesta di elaborazione di tale programma - Illegittimità del provvedimento reiettivo - Ragioni.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 31730 del 2015 Rv. 265307-01, N. 12721 del 2019 Rv. 275355-01

Massime precedenti Vedi: N. 8158 del 2020 Rv. 278602-01, N. 7983 del 2016 Rv. 266256-01, N. 23426 del 2022 Rv. 283640-02

Sez. 4, Sentenza n. 17547 del 21/03/2024 Ud. (dep. 03/05/2024) Rv. 286443-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: YOUKAOUI KHALIL C/ MESKINI YOUSSEF. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/11/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza di condanna dell'imputato emessa in primo grado - Annullamento in grado di appello per diversità del fatto - Ricorso per cassazione della parte civile - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato ex art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la decisione di condanna dell'imputato resa in primo grado e abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, atteso che tale sentenza, pur avendo natura meramente processuale, determina l'eliminazione delle statuizioni in favore della parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6964 del 2013 Rv. 254477-01

Massime precedenti Vedi: N. 17879 del 2014 Rv. 260006-01, N. 2069 del 2019 Rv. 274735-01, N. 40966 del 2015 Rv. 265608-01, N. 51751 del 2014 Rv. 261578-01, N. 455 del 2022 Rv. 282514-01, N. 22262 del 2011 Rv. 250580-01, N. 26284 del 2013 Rv. 256860-01

Sez. 4, Sentenza n. 21543 del 21/03/2024 Cc. (dep. 30/05/2024) Rv. 286445-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: DALAL RACHID. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 06/12/2023

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Irrevocabilità della sentenza di condanna - Indagini difensive finalizzate ad eventuale richiesta di revisione - Casi di necessario intervento dell'autorità giudiziaria - Competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione - Ragioni.

A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 367, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 quater com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 15433 del 2010 Rv. 247239-01, N. 1206 del 2021 Rv. 280749-01, N. 2603 del 2021 Rv. 280356-01, N. 44591 del 2018 Rv. 273979-01

Sez. 4, Sentenza n. 17545 del 21/03/2024 Ud. (dep. **03/05/2024**) Rv. **286442-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **PECCHENINO ORLANDO ATTILIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 14/09/2023

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Detenzione di prodotto di natura diversa da quella dichiarata - Tentativo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Integra il reato di tentativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce destinata alla vendita. (Fattispecie relativa alla riscontrata presenza, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola, di bottiglie di vino Barolo DOCG, prodotto e invecchiato fuori dalla zona di produzione tutelata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 517 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1454 del 2009 Rv. 242263-01, N. 3479 del 2009 Rv. 242288-01, N. 22313 del 2011 Rv. 250473-01

Massime precedenti Vedi: N. 41758 del 2010 Rv. 248703-01, N. 1061 del 2011 Rv. 249155-01, N. 27704 del 2010 Rv. 248133-01, N. 39714 del 2010 Rv. 248622-01

Sez. 4, Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. (dep. **16/05/2024**) Rv. **286468-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **DELLE FAZIO MARIA ROSARIA. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 06/06/2022

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.

È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 19951 del 2008 Rv. 240109-01, N. 11951 del 2014 Rv. 259425-01

Massime precedenti Vedi: N. 11933 del 2005 Rv. 231708-01, N. 42046 del 2019 Rv. 277710-01, N. 28011 del 2013 Rv. 255568-01, N. 20377 del 2009 Rv. 243838-01

Sez. 4, Sentenza n. 18366 del 17/01/2024 Ud. (dep. **10/05/2024**) Rv. **286379-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: T. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 02/03/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Reato colposo - Condanna per profili di colpa diversi rispetto a quelli contestati - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 30488 del 2023 Rv. 284953-01, N. 6564 del 2023 Rv. 284101-01, N. 49175 del 2019 Rv. 277948-01, N. 30027 del 2021 Rv. 281810-01, N. 7940 del 2021 Rv. 280950-01, N. 3686 del 2024 Rv. 285718-02, N. 32899 del 2021 Rv. 281997-09, N. 10989 del 2023 Rv. 284427-01, N. 53455 del 2018 Rv. 274500-02, N. 5772 del 2020 Rv. 278212-01, N. 4622 del 2018 Rv. 271948-01, N. 19028 del 2017 Rv. 269601-01, N. 2979 del 2019 Rv. 274931-01

Sez. 4, Sentenza n. 17561 del 16/01/2024 Cc. (dep. **03/05/2024**) Rv. **286496-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: RUOCCO MASSIMO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TRENTO, 26/04/2023

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis, cod. pen. - Diversa natura giuridica - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte

SEZIONE QUARTA

del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-03, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264207-01 Rv. 264207-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. **20138** del **21/02/2024** Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286533-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: TERRAZZINO GIUSEPPE VINCENZO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 12/07/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione patrimoniali - Perdita di efficacia del sequestro per decorso dei termini di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Estinzione del procedimento - Esclusione - Successiva confisca - Legittimità.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 49149 del 2019 Rv. 277652-01 Rv. 277652-01

Massime precedenti Vedi: N. 30752 del 2019 Rv. 276466-01, N. 43796 del 2015 Rv. 264754-01, N. 38028 del 2016 Rv. 268104-01, N. 27819 del 2006 Rv. 234976-01, N. 41735 del 2019 Rv. 277197-01, N. 17445 del 2024 Rv. 286217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20215 del 2017 Rv. 269589-01 Rv. 269590-01, N. 360 del 2000 Rv. 217666-01 Rv. 217667-01

Sez. 5, Sentenza n. **21177** del **24/04/2024** Cc. (dep. **29/05/2024**) Rv. **286386-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: PG C/ FANTINI ALBERTO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MANTOVA, 23/11/2023

671056 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE - Patteggiamento cd. allargato - Disposto di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo tra le parti per escludere le pene accessorie obbligatorie - Legittimità.

In tema di patteggiamento cd. "allargato", a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel potere negoziale delle parti anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A N1

Massime precedenti Vedi: N. 4768 del 2024 Rv. 285748-01, N. 10988 del 2020 Rv. 278882-01, N. 48556 del 2023 Rv. 285426-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 19976 del 19/04/2024** Ud. (dep. 20/05/2024) Rv. 286506-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA - CIRILLO PIERANGELO ..**
Relatore: **BORRELLI PAOLA - CIRILLO PIERANGELO ..** *Imputato:* **GRASSO RENATO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/03/2023

661118 IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Giudizio di appello - Recidiva - Impugnazione della decisione in punto di recidiva specifica - Implicita devoluzione anche del riconoscimento dell'aggravante - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3877 del 2023 Rv. 284308-01, N. 9175 del 2024 Rv. 285872-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 32318 del 2023 Rv. 284878-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01

Sez. 5, **Sentenza n. 18832 del 11/04/2024** Ud. (dep. 13/05/2024) Rv. 286452-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **N. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 23/06/2023

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Maltrattamenti nei confronti dei figli minori del proprio convivente - Omesso intervento del genitore - Concorso per omissione nel reato commissivo - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.

E'configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4904 del 1996 Rv. 205035-01, N. 47968 del 2016 Rv. 268496-01, N. 10763 del 2018 Rv. 273372-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 17532 del 11/04/2024 Ud. (dep. **02/05/2024**) Rv. **286448-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: PG C/ LAGUZZA LUCIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 29/11/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante che rende il reato perseguibile d'ufficio - Possibilità - Sussistenza - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi: N. 4 del 1999 Rv. 212757-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230530-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 19973 del 11/04/2024 Ud. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286491-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: CEPPARO RUDI DENIS. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 06/04/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Trust liquidatorio - Condotta di distrazione - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta, integra una condotta distrattiva la costituzione di un trust liquidatorio finalizzato a sottrarre alla società fallita un ramo d'azienda a un prezzo incongruo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12456 del 2020 Rv. 279044-01, N. 36850 del 2020 Rv. 280106-01, N. 12748 del 2020 Rv. 279198-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 21869 del 09/04/2024** Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286458-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: R. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/09/2023

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Espressioni diffamatorie - Contenuto - Attribuzione di qualità negative alla persona offesa - Necessità - Indicazione in cartella clinica dell'“improprio” ricovero di un paziente in un reparto ospedaliero - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima, sicché è privo di rilevanza penale l'aver qualificato, in cartella clinica, come "improprio" il ricovero di una paziente in un reparto ospedaliero. (In motivazione, la Corte ha precisato che la predetta annotazione da parte dell'imputato costituiva solo espressione di dissenso rispetto alla scelta del collega che aveva disposto il ricovero, non potendosi attribuire carattere denigratorio alla mera attribuzione ad altri di un errore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2473 del 2020 Rv. 278145-01, N. 17944 del 2020 Rv. 279116-01, N. 10905 del 2020 Rv. 278742-01, N. 50969 del 2014 Rv. 261310-01, N. 4448 del 2020 Rv. 278153-01, N. 39059 del 2019 Rv. 276961-01, N. 47041 del 2019 Rv. 277742-01, N. 37124 del 2008 Rv. 242019-01

Sez. 5, **Sentenza n. 21868 del 09/04/2024** Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286387-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: BATTISTA VINCENZO. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 24/05/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Procedimento - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'omissione è frutto di una consapevole scelta legislativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 27, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 54, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 69

Massime precedenti Conformi: N. 2251 del 2011 Rv. 248791-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-02, N. 38343 del 2014 Rv. 261112-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 20520 del 05/04/2024** Ud. (dep. **23/05/2024**) Rv. **286462-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: B. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 11/07/2023

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITA' GIUDIZIALE - Diffamazione - Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ex art. 89, comma 2, cod. proc. civ. - Interferenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 89 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7000 del 2002 Rv. 221388-01, N. 29235 del 2011 Rv. 250466-01, N. 24452 del 2019 Rv. 276512-01

Sez. 5, **Sentenza n. 21867 del 04/04/2024** Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286520-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: CLEMENTI VALERIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/12/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione per ottenere la restituzione nel termine per poter richiedere il giudizio abbreviato - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell'ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 51180 del 2023 Rv. 285583-01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545-01 Rv. 284545-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 20742 del 02/04/2024** Cc. (dep. 24/05/2024) Rv. 286455-02

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **CUOCO MICHELE**. Relatore: **CUOCO MICHELE**. Imputato: **VITIELLO RITA LUCIA**. P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SASSARI, 19/12/2023

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Allontanamento dalla casa familiare - Nozione di "casa familiare" - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-bis cod. pen., per "casa familiare" deve intendere il luogo dove si è creato il "nucleo familiare", comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. (Fattispecie in cui è stata disposta la predetta misura nei confronti degli indagati che avevano coabitato con la persona offesa nella casa di quest'ultima, al fine di offrirle cura e assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17950 del 2016 Rv. 266726-01, N. 27177 del 2014 Rv. 260565-01

Sez. 5, **Sentenza n. 20726 del 28/03/2024** Ud. (dep. 24/05/2024) Rv. 286454-01

Presidente: **CAPUTO ANGELO**. Estensore: **PILLA EGLE**. Relatore: **PILLA EGLE**. Imputato: **S. P.M. CENICCOLA A. ALDO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 20/02/2023

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITU' - Tratta di persone - Fattispecie plurima con due condotte alternative - Elemento soggettivo - Individuazione.

Il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 601 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24 art. 2 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 35992 del 2019 Rv. 276718-01

Sez. 5, **Sentenza n. 20726 del 28/03/2024** Ud. (dep. 24/05/2024) Rv. 286454-02

Presidente: **CAPUTO ANGELO**. Estensore: **PILLA EGLE**. Relatore: **PILLA EGLE**. Imputato: **S. P.M. CENICCOLA A. ALDO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 20/02/2023

603028 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Concorso con il delitto di tortura - Configurabilità - Sussistenza - Assorbimento del delitto di tortura in quello di sequestro di persona - Esclusione.

Sussiste concorso materiale tra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di tortura dovendosi escludere l'assorbimento di quest'ultimo nel primo.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 613 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1729 del 2022 Rv. 282523-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. 5, Sentenza n. 21888 del 26/03/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286393-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **PMT C/ CRACIUN NATALIA.** *P.M.* **PRATOLA GIANLUIGI.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 13/11/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice del dibattimento - Omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormalità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme, bensì pienamente corretto, il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, competendo al giudice la rinnovazione della notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non del tutto inesistente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143

Massime precedenti Conformi: N. 24633 del 2020 Rv. 279668-01, N. 27027 del 2015 Rv. 263867-01

Massime precedenti Difformi: N. 5477 del 2010 Rv. 246056-01

Massime precedenti Vedi: N. 9571 del 2020 Rv. 278622-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01

Sez. 5, Sentenza n. 18819 del 20/03/2024 Ud. (dep. **13/05/2024**) Rv. **286459-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **SALIO FRANCESCO C/ BERGAMINI DAVIDE.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 17/03/2023

677002 SENTENZA - ASSOLUZIONE - Causa di giustificazione - Formula di assoluzione - Perché il fatto non costituisce reato - Conseguenze - Condanna del querelante alle spese e ai danni - Esclusione.

L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28351 del 2013 Rv. 256674-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240814-01

Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 12/03/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286503-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Imputato:* **PICCIONI PAOLO**. *P.M.* **EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 16/05/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Decreto di citazione a giudizio - Contestazione alternativa di fatti di distrazione, occultamento e dissipazione - Nullità - Esclusione - Sentenza di condanna per una sola delle condotte ascritte - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Conformi: N. 46204 del 2004 Rv. 230386-01

Massime precedenti Vedi: N. 38245 del 2004 Rv. 230373-01, N. 46880 del 2023 Rv. 285378-01, N. 37920 del 2010 Rv. 248505-01

Sez. 5, Sentenza n. 21859 del 08/03/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286507-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO**. *Estensore:* **PISTORELLI LUCA**. *Relatore:* **PISTORELLI LUCA**. *Imputato:* **LAURO CADELLO**. *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 05/07/2023

659031 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale - Legittimo impedimento a comparire - Sussistenza - Onere dell'imputato di tempestiva comunicazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di obbligo di firma in comune diverso da quello in cui si celebra il processo.

La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato

SEZIONE QUINTA

sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 26622 del 2022 Rv. 283880-01, N. 37658 del 2020 Rv. 280139-01, N. 18659 del 2022 Rv. 283181-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 37483 del 2006 Rv. 234600-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247837-01

Sez. 5, Sentenza n. 21011 del 08/03/2024 Cc. (dep. **28/05/2024**) Rv. **286456-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **PISTORELLI LUCA.** *Relatore:* **PISTORELLI LUCA.** *Imputato:* **UNICREDIT S.P.A.. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 11/07/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniali - Credito concesso anteriormente al sequestro a persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca sul bene poi confiscato - Esclusione dallo stato passivo - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo formulata da un istituto di credito relativamente a un mutuo concesso alla madre e al fratello del proposto per l'acquisto di un bene immobile formalmente intestato ai medesimi e sottoposto a misura ablatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 05/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Massime precedenti Conformi: N. 12510 del 2022 Rv. 283108-01

Massime precedenti Vedi: N. 25505 del 2017 Rv. 270028-01, N. 1869 del 2022 Rv. 282734-01, N. 30153 del 2023 Rv. 285079-01, N. 55715 del 2017 Rv. 272232-01, N. 6746 del 2021 Rv. 280793-01, N. 12772 del 2020 Rv. 279024-01

Sez. 5, Sentenza n. 21005 del 08/03/2024 Ud. (dep. **28/05/2024**) Rv. **286391-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **PISTORELLI LUCA.** *Relatore:* **PISTORELLI LUCA.** *Imputato:* **C. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 27/10/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello - Causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Omessa dichiarazione prima della celebrazione del giudizio - Possibilità di rilevarla in esito alla sua celebrazione - Condizioni.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere

SEZIONE QUINTA

dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 6264 del 2024 Rv. 285984-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Sez. 5, Sentenza n. 21854 del 01/03/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286457-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: MINERVINO ALFREDO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 28/11/2022

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Aumento fittizio del capitale sociale mediante conferimento in natura - Concorso quale "extraneus" dell'esperto estimatore - Possibilità - Condizioni.

Configura concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale, la condotta dell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferito dall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misura rilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2465

Massime precedenti Vedi: N. 42257 del 2014 Rv. 260356-01, N. 50489 del 2018 Rv. 274449-01

Sez. 5, Sentenza n. 20519 del 28/02/2024 Ud. (dep. **23/05/2024**) Rv. **286461-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: PICARDI SAMUELE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/06/2023

609035 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' - Reato continuato - Riferimento al danno complessivamente cagionato dalla somma delle singole violazioni - Esclusione - Riferimento al danno cagionato da ogni singolo reato - Necessità - Ragioni.

Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43626 del 2023 Rv. 285235-01, N. 50792 del 2019 Rv. 277627-01, N. 51735 del 2023 Rv. 285678-02

Massime precedenti Difformi: N. 45504 del 2015 Rv. 265557-01, N. 25030 del 2022 Rv. 283554-01, N. 28598 del 2017 Rv. 270244-01, N. 40314 del 2023 Rv. 285253-01, N. 34525 del 2021

SEZIONE QUINTA

Rv. 281866-01, N. 2201 del 2014 Rv. 258477-01, N. 45505 del 2015 Rv. 265541-01, N. 49086 del 2012 Rv. 253961-01

Massime precedenti Vedi: N. 9351 del 2018 Rv. 272270-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01, N. 3286 del 2009 Rv. 241755-01

Sez. 5, Sentenza n. 19201 del 23/02/2024 Ud. (dep. **15/05/2024**) Rv. **286392-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **L. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Elemento soggettivo - Fattispecie di cui al primo comma - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie di cui al secondo comma - Dolo specifico - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter cod. pen. è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 ter

Massime precedenti Vedi: N. 14927 del 2023 Rv. 284576-01

Sez. 5, Sentenza n. 20140 del 23/02/2024 Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286276-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **PMT C/ STOJANOVIC VALERIA. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE RIMINI, 03/10/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione per violazione di legge - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 159 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Difformi: N. 50426 del 2023 Rv. 285686-01

Massime precedenti Vedi: N. 33545 del 2015 Rv. 264258-01, N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25080 del 2003 Rv. 224610-01

Sez. 5, Sentenza n. 20104 del 21/02/2024 Ud. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286519-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: M. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 26/01/2023

610004 RECIDIVA - CONTESTAZIONE - Puntuale indicazione con riferimento allo specifico reato - Necessità - Fattispecie.

La recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della recidiva in relazione al reato di atti persecutori, sebbene fosse stata formalmente contestata con riferimento ad altro capo di imputazione, avente ad oggetto il medesimo titolo di reato ai danni di diversa persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 51070 del 2017 Rv. 271880-01, N. 5075 del 2014 Rv. 258046-01

Massime precedenti Difformi: N. 22966 del 2021 Rv. 281456-01, N. 56688 del 2017 Rv. 272146-01, N. 3662 del 2016 Rv. 265782-01, N. 38714 del 2023 Rv. 285030-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32318 del 2023 Rv. 284878-01, N. 35738 del 2010 Rv. 247838-01

Sez. 5, Sentenza n. 19979 del 15/02/2024 Cc. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286384-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: BAKAR LEZHAVA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 25/09/2023

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.

L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25632 del 2018 Rv. 273348-01, N. 21205 del 2017 Rv. 270050-01, N. 20191 del 2015 Rv. 263522-01, N. 8657 del 2014 Rv. 258797-01

Massime precedenti Vedi: N. 4773 del 2021 Rv. 281584-02, N. 5981 del 2020 Rv. 278436-01, N. 50906 del 2018 Rv. 274539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19853 del 2002 Rv. 221393-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 17975 del 14/02/2024 Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286383-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: MICHIENZI DAVIDE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 14/09/2023

649072 GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEQUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE Condotta riparatoria proveniente dall'imputato - Risarcimento monetario - Offerta reale - Requisiti - Rifiuto di accettare l'offerta da parte della persona offesa - Conseguenze.

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'offerta reale, in caso di risarcimento monetario, anche se non effettuata nella forma di cui all'art. art. 1209 cod. civ., deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di rifiuto della rituale offerta da parte della persona offesa, il giudice, ove la ritenga congrua, riconoscerà il perfezionamento della fattispecie estintiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209 com. 1, Cod. Civ. art. 1220

Massime precedenti Vedi: N. 14988 del 2012 Rv. 252490-01, N. 44959 del 2021 Rv. 282244-01, N. 48651 del 2022 Rv. 283929-01

Sez. 5, Sentenza n. 21852 del 14/02/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286502-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BESSONE GABRIELE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/06/2023

649091 GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE Reati di competenza del giudice di pace - Erronea applicazione della sospensione condizionale della pena - Ricorso per cassazione - Revoca del beneficio - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena, sicché nel caso di erronea applicazione del beneficio, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca dello stesso, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 201 del 2023 Rv. 283960-01, N. 3198 del 2013 Rv. 254382-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 17965 del 14/02/2024** Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286490-02**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **PISTORELLI LUCA.** *Relatore:* **PISTORELLI LUCA.** *Imputato:* **COVERI EMILIO STEFANO ANDREA.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 28/06/2023

603044 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO - Condotta di partecipazione morale - Requisiti - Elemento soggettivo - Dolo generico - Individuazione.

In tema di delitto di istigazione o aiuto al suicidio, la condotta di partecipazione morale, che sul piano condizionalistico deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito suicidiario, sotto il profilo soggettivo deve essere sorretta dal dolo generico, per la cui integrazione è indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietà dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la condotta deve concorrere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 580 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26015 del 2023 Rv. 284888-01, N. 57503 del 2017 Rv. 271859-01, N. 3924 del 2007 Rv. 235623-01, N. 22782 del 2010 Rv. 247519-01

Sez. 5, **Sentenza n. 17974 del 14/02/2024** Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286388-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **A. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 04/07/2023

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Revoca della sospensione condizionale della pena - Momento della commissione del reato - Rilevanza - Data del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta - Irrilevanza.

In tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28616 del 2021 Rv. 281642-01, N. 11759 del 2020 Rv. 279015-01

Sez. 5, **Sentenza n. 18000 del 14/02/2024** Cc. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286450-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **PISTORELLI LUCA.** *Relatore:* **PISTORELLI LUCA.** *Imputato:* **CESARANO FELICE.** *P.M.* **RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 26/09/2023

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca di prevenzione - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Presupposti.

SEZIONE QUINTA

In tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 27397 del 2023 Rv. 284801-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 3513 del 2022 Rv. 282474-01

Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 14/02/2024 Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286490-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: COVERI EMILIO STEFANO ANDREA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 28/06/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello - Disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Immediata applicabilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum". (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10691 del 2024 Rv. 286089-01

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-02, N. 30776 del 2023 Rv. 284947-01, N. 10260 del 2019 Rv. 275201-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 21879 del 14/02/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286504-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: CARDINALE MORRIS MORGAN. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 12/07/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Attività di latore di messaggi dal carcere - Concorso esterno - Sussistenza - Condizioni.

Integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45840 del 2018 Rv. 274180-01, N. 32076 del 2021 Rv. 281959-01, N. 47054 del 2021 Rv. 282455-01, N. 7872 del 2020 Rv. 278425-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231671-01

Sez. 5, Sentenza n. 20136 del 13/02/2024 Cc. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286385-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: AUDISIO CRISTIANO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 24/10/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico" - Impugnazione autonoma - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20769 del 2016 Rv. 266652-01

Sez. 5, Sentenza n. 18130 del 06/02/2024 Ud. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286390-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: MARTINO FRANCESCO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/03/2023

671033 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Decreto di giudizio immediato - Omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova - Emissione antecedente il deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - Nullità di ordine generale non assoluta - Deducibilità - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto di giudizio immediato emesso prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - determina una nullità di ordine generale non assoluta. (Fattispecie in cui la Corte, considerando irrilevante che non fosse stata avanzata, in concreto, una richiesta di messa alla prova, ha ritenuto tempestivamente eccepita la predetta nullità, dedotta dalla difesa alla prima udienza dibattimentale, riproposta con l'atto di appello e ribadita, dopo il deposito della sentenza della Consulta, con le conclusioni del giudizio di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13025 del 2020 Rv. 278818-01, N. 21897 del 2017 Rv. 269943-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236535-01

Sez. 5, Sentenza n. 17962 del 02/02/2024 Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286382-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Imputato:* **V. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI ROMA, 12/07/2023

663001 INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Prelievo di campione salivare - Minore d'età ospitato presso una comunità - Consenso espresso dal responsabile della struttura - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.

In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 72 bis com. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12800 del 2017 Rv. 269719-01, N. 35624 del 2023 Rv. 284952-01

Sez. 5, Sentenza n. 18837 del 01/02/2024 Cc. (dep. **13/05/2024**) Rv. **286518-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.** *Imputato:* **MARTINELLI MASSIMO. P.M. CENICCOLA A. ALDO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/06/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Adozione cumulativa della confisca ordinaria e di prevenzione - Questione di costituzionalità degli artt. 24, 25 e 30 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con gli artt. 42, 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 25 e 30 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 42, 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, nella parte in cui prevedono la possibilità di adozione cumulativa della confisca ordinaria e di prevenzione. (In motivazione la Corte ha evidenziato la differenza tra la confisca ordinaria per equivalente, che è limitata al profitto dello specifico reato commesso, e la confisca di prevenzione, basata sulla sproporzione tra redditi e investimenti e che, pertanto, ha ad

SEZIONE QUINTA

oggetto anche beni che non sono correlati allo specifico reato oggetto di verifica nella fase di constatazione della pericolosità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 30, Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13242 del 2021 Rv. 280986-01, N. 44214 del 2023 Rv. 285502-01

Sez. 5, Sentenza n. 18837 del 01/02/2024 Cc. (dep. **13/05/2024**) Rv. **286518-03**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.**
Imputato: **MARTINELLI MASSIMO. P.M. CENICCOLA A. ALDO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/06/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Pericolosità generica - Condotta permanente - Appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Condotta commessa sotto la vigenza della norma più sfavorevole - Applicazione della norma - Violazione del principio di irretroattività - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione, laddove il giudizio di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia fondato su una condotta permanente che, per una sua parte significativa, sia stata commessa sotto la vigenza di una norma successiva sfavorevole, quest'ultima troverà applicazione, non realizzandosi una violazione del principio di irretroattività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'applicazione della confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del proposto, in quanto il giudizio di pericolosità cd. generica era basato sulla partecipazione di quest'ultimo ad una associazione a delinquere ed una parte significativa della condotta penalmente rilevante era stata commessa a seguito della entrata in vigore della norma, più sfavorevole, introduttiva della confisca per equivalente in materia di misure di prevenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 11066 del 2024 Rv. 285971-01, N. 11768 del 2012 Rv. 252297-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40986 del 2018 Rv. 273934-01

Sez. 5, Sentenza n. 18837 del 01/02/2024 Cc. (dep. **13/05/2024**) Rv. **286518-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.**
Imputato: **MARTINELLI MASSIMO. P.M. CENICCOLA A. ALDO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/06/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Applicabilità del regime autorizzativo previsto per i reati ministeriali alle misure di prevenzione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 per contrasto con gli artt. 3, 95 e 96 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, per contrasto con gli artt. 3, 95 e 96 Cost., nella parte in cui non prevedono l'attivazione del procedimento autorizzativo previsto per i reati ministeriali anche per l'applicazione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

SEZIONE QUINTA

Ministri, delle misure di prevenzione. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la non assimilabilità, sotto il profilo delle finalità prese in considerazione dalle disposizioni costituzionali di riferimento, tra le sanzioni penali e le misure prevenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 68, Costituzione art. 95, Costituzione art. 96, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 6, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 8, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 9

Sez. 5, Sentenza n. 18127 del 31/01/2024 Ud. (dep. **08/05/2024**) Rv. **286389-01**

Presidente: **SABONE GERARDO.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **PAVLOVSKIY VIKTORIYA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/04/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. - Abuso di relazioni di autorità - Nozione.

L'abuso di relazioni di autorità, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11

Massime precedenti Conformi: N. 45742 del 2003 Rv. 227618-01

Massime precedenti Vedi: N. 33042 del 2016 Rv. 267453-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27326 del 2020 Rv. 279520-01

Sez. 5, Sentenza n. 17959 del 26/01/2024 Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286449-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **AVRAM IONUT DANIEL. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 01/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Diniego di sostituzione per "fondati motivi" - Motivazione in chiave prognostica - Necessità - Sussistenza.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 20096 del 26/01/2024** Ud. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286501-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PARCESEPE NICOLA. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/02/2023

607002 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Bancarotta fraudolenta prefallimentare - Natura - Reato di pericolo concreto - Accertamento - Giudizio "ex ante" - Atti depauperativi commessi nella cd. "zona del rischio penale" - Rilevanza - Danno alla massa dei creditori - Irrilevanza.

La bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi "ex ante", benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale". (In motivazione, la Corte ha precisato che non deve confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un "post factum", irrilevante per la realizzazione della fattispecie).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031-01, N. 17819 del 2017 Rv. 269562-01, N. 13820 del 2020 Rv. 278951-01, N. 47616 del 2014 Rv. 261683-01, N. 18517 del 2018 Rv. 273073-01, N. 38396 del 2017 Rv. 270763-01

Sez. 5, **Sentenza n. 20093 del 24/01/2024** Ud. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286460-01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: PMT C/ BATTAGLIA SEBASTIANA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 23/06/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (La Corte in motivazione ha precisato che la contestazione suppletiva di circostanza aggravante è idonea a produrre effetti giuridici solo se intervenga prima del verificarsi di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Difformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01 Rv. 285471-01

Massime precedenti Vedi: N. 29205 del 2016 Rv. 267617-01, N. 4 del 1999 Rv. 212757-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230530-01 Rv. 230529-01, N. 17179 del 2002 Rv. 221403-01

Sez. 5, Sentenza n. 17957 del 19/01/2024 Ud. (dep. **07/05/2024**) Rv. **286451-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: PG C/ VACARU STEFAN GEORGE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 21/06/2023

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Riserva di costituirsi parte civile - Valida manifestazione della volontà di querelare - Applicazione del principio del "favor querelae" - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati procedibili a querela, il principio del "favor querelae", che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Difformi: N. 5193 del 2020 Rv. 277801-01, N. 19971 del 2023 Rv. 284616-01

Massime precedenti Vedi: N. 2293 del 2016 Rv. 266258-01, N. 2665 del 2022 Rv. 282648-01

Sez. 5, Sentenza n. 20082 del 11/01/2024 Ud. (dep. **21/05/2024**) Rv. **286453-01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: SALETTA GIUSEPPE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 29/05/2023

665036 NOTIFICAZIONI - CONSEGNETARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - Imputato non detenuto - Notifica effettuata a familiare convivente - Necessità di ulteriore avviso al destinatario mediante invio di lettera raccomandata - Esclusione.

In materia di notificazione all'imputato non detenuto, nell'ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., non è necessario che l'ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4652 del 2018 Rv. 272276-01

Massime precedenti Vedi: N. 5930 del 2015 Rv. 263177-01, N. 47691 del 2014 Rv. 260679-01, N. 40495 del 2019 Rv. 277320-01, N. 3959 del 2022 Rv. 282711-01

MAGGIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 21955 del 16/05/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286463-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: B. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/01/2024

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione di un cittadino dell'Unione Europea verso uno Stato terzo - Obbligo di informativa nei confronti dello Stato membro di cittadinanza - Finalità di consentire l'emissione di un mandato di arresto europeo per gli stessi fatti - Fissazione di un termine - Necessità - Inerzia dello Stato di cittadinanza - Conseguenze.

In tema di estradizione di un cittadino dell'Unione Europea verso uno Stato terzo, lo Stato membro richiesto, nell'adempimento dell'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché possa reclamare la consegna dell'interessato con un mandato d'arresto europeo per i medesimi fatti, deve fissare un termine ragionevole scaduto il quale, in mancanza dell'emissione del mandato, potrà dare corso all'estradizione, senza essere tenuto ad attendere una decisione formale di rinuncia ad esercitare detta facoltà da parte dello Stato di cittadinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 18, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 24555 del 2022 Rv. 283604-01

Sez. 6, Sentenza n. 21955 del 16/05/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286463-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: B. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/01/2024

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo - Cittadinanza prevista quale causa ostativa alla consegna dalla sola legislazione dello Stato membro di cui è cittadino l'estradando - Obbligo per lo Stato membro richiesto della consegna di informare lo Stato di cui è cittadino l'estradando in applicazione del meccanismo di notifica previsto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" - Sussistenza - Ragioni.

In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea verso uno Stato terzo, lo Stato membro richiesto, in applicazione del meccanismo di notifica descritto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" del 6 settembre 2016, C/182-15, è tenuto ad informare lo Stato di cittadinanza anche nel caso in cui il solo diritto nazionale dello stesso preveda la cittadinanza quale motivo ostativo alla consegna, onde consentire a tale Stato di avanzare richiesta di consegna a sua volta, con mandato di arresto europeo, al fine di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Legge 16/03/2009 num. 25, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 18, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 26310 del 2021 Rv. 281543-01, N. 46912 del 2019 Rv. 277564-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 20679 del 02/05/2024** Ud. (dep. 24/05/2024) Rv. 286480-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: S. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 04/05/2023

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Omessa traduzione della sentenza d'appello in lingua comprensibile all'imputato alloglotto - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Ragioni.

L'omessa traduzione della sentenza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizio consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decorrenza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della sentenza tradotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di traduzione sussiste ogniqualvolta emerga la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, anche in assenza di una sua richiesta in tal senso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Difformi: N. 40556 del 2022 Rv. 283965-01

Massime precedenti Vedi: N. 32878 del 2019 Rv. 277111-02, N. 15056 del 2019 Rv. 275103-01, N. 22465 del 2022 Rv. 283407-01, N. 3993 del 2024 Rv. 286113-01 Rv. 286113-02, N. 9504 del 2020 Rv. 278873-01

Sez. 6, **Sentenza n. 17535 del 30/04/2024** Cc. (dep. 02/05/2024) Rv. 286476-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: RANA MUHAMMAD RAFIQUE. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 02/04/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Obbligo di traduzione nella lingua della persona alloglotta della sentenza della corte d'appello - Esclusione.

In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste l'obbligo di traduzione, nella lingua della persona richiesta, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, anche senza oneri personali ove sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato, al consegnando è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione di tale sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 38639 del 2009 Rv. 245314-01

Massime precedenti Vedi: N. 6560 del 2023 Rv. 284208-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 21930 del 24/04/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286487-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: D. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/09/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio rechi la firma dell'imputato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere personalmente sottoscritta dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell'atto di appello, che non recava la firma dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Sez. 6, Sentenza n. 21948 del 23/04/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286512-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: D. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/12/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Concorso con il reato di abbandono di persone minori o incapaci - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie incriminatrici sono integrate da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 10994 del 2013 Rv. 255174-01

Massime precedenti Vedi: N. 13815 del 2021 Rv. 281588-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 21948 del 23/04/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286512-02**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.**
Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **D. P.M. LETTIERI NICOLA.**
(Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/12/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Art. 572 cod. pen. - Ambito applicativo - Situazione di parafamiliarità - Sussistenza - Fattispecie.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 cod. pen., è applicabile anche quando le condotte siano realizzate nell'ambito di una situazione di parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie delle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la predetta condizione nella situazione di affidamento degli anziani ospiti ai gestori di una struttura residenziale, in un contesto di prossimità permanente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13815 del 2021 Rv. 281588-01

Massime precedenti Vedi: N. 31121 del 2014 Rv. 261472-01, N. 14754 del 2018 Rv. 272804-01

Sez. 6, Sentenza n. 21929 del 23/04/2024 Ud. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286486-01**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **CAPOZZI ANGELO.** *Relatore:* **CAPOZZI ANGELO.** *Imputato:* **E. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Rigetto della richiesta per l'assenza del programma di trattamento - Avvenuta presentazione all'ufficio di esecuzione penale della richiesta di elaborazione di tale programma - Illegittimità del provvedimento reiettivo - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombando sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31730 del 2015 Rv. 265307-01, N. 12635 del 2024 Rv. 286162-01, N. 12721 del 2019 Rv. 275355-01, N. 18602 del 2024 Rv. 286248-01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21076 del 18/04/2024** Ud. (dep. **29/05/2024**) Rv. **286485-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: PALUMMO ARMANDO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/06/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Reato di induzione a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen. - Truffa aggravata - Differenze - Punibilità dell'indotto - Sussistenza - Ragioni.

I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 9

Massime precedenti Conformi: N. 44596 del 2019 Rv. 277378-01, N. 53436 del 2016 Rv. 268792-01

Massime precedenti Vedi: N. 6846 del 2016 Rv. 265901-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21947 del 17/04/2024** Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286511-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: M. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE VELLETRI, 17/11/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Patteggiamento per una pluralità di reati - Remissione della querela per uno dei reati oggetto dell'accordo - Rimodulazione della sanzione da parte del giudice - Legittimità - Esclusione.

In tema di patteggiamento, il giudice, in caso di estinzione di uno dei reati contestati per remissione della querela ritualmente accettata, non può procedere alla rideterminazione della pena concordata tra le parti, posto che l'eliminazione di uno dei reati oggetto dell'accordo comporta il venir meno dell'accordo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33392 del 2023 Rv. 285103-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 19567 del 11/04/2024** Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. 286477-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: GIURA CARMELO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 10/01/2023

661118 IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Sentenza di appello che applica l'art. 131-bis, cod. pen. - Conseguenze sulle statuizioni civili - Indicazione.

La sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36020 del 2017 Rv. 271180-01, N. 1611 del 2021 Rv. 280583-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21104 del 11/04/2024** Cc. (dep. 29/05/2024) Rv. 286380-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: SPARACO ANTONINO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 28/12/2023

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, non è configurabile il delitto di turbata libertà di scelta del contraente, di cui all'art. 353-bis cod. pen., nel caso di procedura di concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario, in quanto la procedura di valutazione comparativa tra i candidati a tal fine prevista non è preordinata alla individuazione di un "contraente" per cessione di beni né all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17876 del 2022 Rv. 283155-01, N. 45709 del 2022 Rv. 283890-01, N. 29267 del 2018 Rv. 273449-01, N. 38127 del 2023 Rv. 285274-01, N. 32319 del 2023 Rv. 284945-01

Sez. 6, **Sentenza n. 18177 del 04/04/2024** Cc. (dep. 08/05/2024) Rv. 286489-01

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SABATINO FRANCESCO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 12/10/2023

663078 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Presupposti - Nuove investigazioni - Intercettazioni - Possibile inutilizzabilità - Irrilevanza - Ragioni.

SEZIONE SESTA

L'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l'acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l'esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere demandato alla fase successiva del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36784 del 2003 Rv. 226886-01, N. 13802 del 2020 Rv. 278991-01

Sez. 6, Sentenza n. 21072 del 03/04/2024 Ud. (dep. 29/05/2024) Rv. 286484-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: CARUCCI ANNA MARIA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 24/02/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Concorso di persone nel reato - Confisca diretta del profitto - Principio solidaristico - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Vedi: N. 22073 del 2023 Rv. 284740-01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046-01, N. 38034 del 2021 Rv. 282012-01, N. 10612 del 2024 Rv. 286168-01, N. 11981 del 2018 Rv. 272855-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239926-01

Sez. 6, Sentenza n. 20064 del 03/04/2024 Cc. (dep. 21/05/2024) Rv. 286509-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PMT C/ BAIARDO SALVATORE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 05/09/2023

595018 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Reato di pericolo - Astratta possibilità di incriminazione - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicché, soltanto nel caso di addebito che non

SEZIONE SESTA

rivista i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la calunnia con riferimento all'accusa rivolta ad un giornalista di avere inventato le circostanze che lo stesso aveva riferito al pubblico ministero per come apprese, invece, dallo stesso ricorrente, così implicitamente accusandolo dei reati di false informazioni al pubblico ministero, diffamazione e calunnia, sebbene nei confronti dell'accusato non fosse stata avviata alcuna indagine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Conformi: N. 10282 del 2014 Rv. 259268-01, N. 14761 del 2018 Rv. 272754-01, N. 26177 del 2009 Rv. 244357-01, N. 32325 del 2010 Rv. 248079-01

Sez. 6, Sentenza n. 20682 del 26/03/2024 Cc. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286481-01**

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GALLO GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 30/11/2022

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Concorso del detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis. ord. pen. nel delitto di cui all'art. 391-bis, primo comma, cod. pen. - Prima della introduzione, per effetto del d.l. n. 130 del 2020, dell'autonomo reato di cui all'art. 391-bis, terzo comma, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, anche prima della introduzione, per effetto dell'art. 8 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, dell'autonomo reato di cui al terzo comma dell'art. 391-bis cod. pen., che incrimina la condotta comunicativa tenuta dal detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni, era configurabile la responsabilità concorsuale del medesimo soggetto, in forma di istigazione o agevolazione del reato di cui al primo comma dell'art. 391-bis cod. pen., il quale persegue la condotta agevolativa dell'"extraneus" che consenta al detenuto di comunicare eludendo il regime restrittivo ex art. 41 cit.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 391 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 8 com. 1 lett. A, Legge 18/12/2020 num. 173, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9169 del 2023 Rv. 284066-01, N. 51174 del 2019 Rv. 278012-01, N. 40449 del 2009 Rv. 244916-01, N. 34098 del 2023 Rv. 285156-01, N. 55948 del 2018 Rv. 276281-01

Sez. 6, Sentenza n. 19109 del 26/03/2024 Cc. (dep. **14/05/2024**) Rv. **286475-02**

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: P. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TARANTO, 15/12/2023

680082 UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Attivazione del meccanismo di controllo previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Necessità - Modifica della qualificazione "ex officio" nel decreto che dispone il giudizio - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28262 del 2017 Rv. 270521-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 6, Sentenza n. 19109 del 26/03/2024 Cc. (dep. **14/05/2024**) Rv. **286475-01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **P. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TARANTO, 15/12/2023

680082 UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE - Precedente imputazione coatta - Poteri del giudice dell'udienza preliminare - Meccanismo bifasico di controllo della qualificazione giuridica di cui all'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Operatività - Sussistenza.

Nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice investito della richiesta di archiviazione compete piuttosto il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24616 del 2021 Rv. 281441-01, N. 28262 del 2017 Rv. 270521-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 6, Sentenza n. 20678 del 19/03/2024 Ud. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286479-01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA-COSTANTINI ANTONIO ..** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA-COSTANTINI ANTONIO ..** *Imputato:* **BONOTTI STEFANO. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2023

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Ricettazione - Associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Concorso di reati - Configurabilità - Condizioni.

È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46997 del 2016 Rv. 268381-01, N. 5730 del 2020 Rv. 278244-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259587-01

Sez. 6, Sentenza n. 17670 del 14/03/2024 Cc. (dep. **03/05/2024**) Rv. **286508-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: LAZAJ GJIERGJI C.U.I. 01TBODP (CON OBBLIGHI). P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 29/12/2023

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Misure cautelari - Rimedi esperibili - Ricorso per cassazione.

In tema di mandato di arresto europeo, avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10906 del 2013 Rv. 254418-01, N. 20538 del 2011 Rv. 250069-01, N. 7482 del 2009 Rv. 243239-01, N. 24891 del 2015 Rv. 263816-01

Sez. 6, Sentenza n. 21065 del 12/03/2024 Ud. (dep. **29/05/2024**) Rv. **286482-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: C. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 02/05/2023

560014 IMPUTABILITA' - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - Malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - Disturbi della personalità - Condizioni - Fattispecie relativa al vizio del gioco d'azzardo.

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33463 del 2018 Rv. 273793-01, N. 24535 del 2012 Rv. 253079-01, N. 52951 del 2014 Rv. 261339-01

Massime precedenti Vedi: N. 22659 del 2023 Rv. 284750-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9163 del 2005 Rv. 230317-01

Sez. 6, Sentenza n. 21066 del 12/03/2024 Ud. (dep. **29/05/2024**) Rv. **286483-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: PG C/ DI LAURA FRATTURA PA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 19/10/2023

606056 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 - Violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 legge n. 241 del 1990 - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

Non integra il reato di abuso di ufficio, come modificato dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza di una ulteriore norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa sui quali il predetto obbligo motivazionale debba innestarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza assolutoria dei membri della giunta regionale che avevano nominato i componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con delibera priva di motivazione, in difetto di norme di legge impositive di una procedura comparativa dei candidati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 23 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 1 CORTE COST., DPR 21/12/2012 num. 262

Massime precedenti Vedi: N. 13341 del 1999 Rv. 215278-01, N. 38125 del 2023 Rv. 285184-01, N. 7007 del 2021 Rv. 281158-03, N. 2080 del 2022 Rv. 282720-01

Sez. 6, Sentenza n. 20004 del 12/03/2024 Cc. (dep. **20/05/2024**) Rv. **286478-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: S. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 24/10/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Misura cautelare del divieto di avvicinamento - Separazione personale - Diritto di visita del figlio minore da parte del genitore indagato - "Best interest of the child" - Preminenza - Ragioni.

In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Tratt. Internaz. 20/11/1989, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01

Sez. 6, Sentenza n. 17521 del 06/03/2024 Cc. (dep. **02/05/2024**) Rv. **286473-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: P. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 12/10/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa vulnerabile - Rigetto - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né determina la stasi del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24996 del 2020 Rv. 279604-01, N. 46109 del 2021 Rv. 282354-01, N. 2554 del 2021 Rv. 280337-01, N. 29594 del 2021 Rv. 281718-01

Massime precedenti Difformi: N. 34091 del 2019 Rv. 277686-01, N. 47572 del 2019 Rv. 277756-01

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 1997 Rv. 208221-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 49030 del 2017 Rv. 271776-01, N. 29363 del 2023 Rv. 284962-01, N. 21930 del 2013 Rv. 255483-01, N. 2678 del 2001 Rv. 218480-01, N. 47075 del 2003 Rv. 227086-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 21243 del 2010 Rv. 246910-01, N. 40 del 2001 Rv. 217760-01, N. 22909 del 2005 Rv. 231163-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01, N. 330 del 2000 Rv. 217244-01

Sez. 6, Sentenza n. 17519 del 27/02/2024 Cc. (dep. **02/05/2024**) Rv. **286418-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: INGRASSIA ANGELO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 17/04/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito dichiarato, nonché la provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225-04, N. 35669 del 2023 Rv. 285202-01, N. 333 del 2021 Rv. 280249-01, N. 5094 del 2024 Rv. 286058-01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454-03, N. 48761 del 2023 Rv. 285650-01

Massime precedenti Difformi: N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608-01

Massime precedenti Vedi: N. 5050 del 2020 Rv. 278469-02, N. 20717 del 2021 Rv. 281389-01

Sez. 6, Sentenza n. 20677 del 21/02/2024 Ud. (dep. **24/05/2024**) Rv. **286340-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PG C/ FERRO ANTONIO VITO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/01/2023

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen. - Natura giuridica - Reato di pericolo effettivo - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inoffensività della rivelazione da parte di un dirigente comunale della lista delle ditte partecipanti ad una gara ad uno degli imprenditori ad essa concorrente, il quale aveva poi ricevuto in subappalto parte dei lavori dalla ditta risultata vincitrice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4194 del 2022 Rv. 282882-01, N. 49526 del 2017 Rv. 271565-01, N. 33609 del 2010 Rv. 248270-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251271-01

Sez. 6, Sentenza n. 17507 del 15/02/2024 Ud. (dep. **02/05/2024**) Rv. **286417-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: V. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 18/04/2023

667008 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Costituzione di parte civile durante le indagini preliminari - Nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Ragioni - Termine iniziale - Indicazione - Fattispecie.

La costituzione di parte civile avvenuta nel corso delle indagini preliminari - nella specie, in sede di incidente probatorio - è affetta da nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento delle parti private. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine iniziale della costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", indicato dall'art. 79 cod. proc. pen., presuppone l'esercizio dell'azione penale e coincide con la fissazione di detta udienza). (Diff.: n. 1767 del 1992, Rv. 193516-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4136 del 2011 Rv. 249418-01, N. 3176 del 2020 Rv. 278023-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47803 del 2008 Rv. 241356-01

Sez. 6, Sentenza n. 20680 del 08/02/2024 Cc. (dep. 24/05/2024) Rv. 286419-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: COMPAGNO FABIO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE LATINA, 03/10/2023

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Opposizione a decreto penale di condanna - Deposito telematico ad indirizzo PEC diverso da quello individuato dal Direttore generale della DGSIA - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6 lett. E), Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46119 del 2021 Rv. 282346-01, N. 11795 del 2024 Rv. 286141-01, N. 26009 del 2021 Rv. 281734-01, N. 4633 del 2024 Rv. 286056-01, N. 24953 del 2021 Rv. 281414-01, N. 48804 del 2023 Rv. 285399-01, N. 44368 del 2023 Rv. 285266-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01

Sez. 6, Sentenza n. 17506 del 08/02/2024 Ud. (dep. 02/05/2024) Rv. 286416-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: BERTOLI DINO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/07/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanze aggravanti - Induzione a commettere il reato di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - Nozione.

In tema di stupefacenti, l'induzione a commettere il reato di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilevante a norma dell'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si realizza quando la decisione del soggetto tossicodipendente di concorrere nella commissione del delitto sia stata determinata, e non soltanto rafforzata, da una effettiva ed apprezzabile pressione psicologica che non può esaurirsi nella sola condizione di "sproporzione di forze" tra le parti, dovendo l'agente, pur sfruttando a proprio vantaggio la posizione di debolezza del correo, compiere ulteriori e specifiche condotte.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4816 del 2010 Rv. 246279-01, N. 38011 del 2019 Rv. 277834-01, N. 13995 del 2018 Rv. 273161-01, N. 44171 del 2023 Rv. 285289-02, N. 10683 del 2024 Rv. 286150-03, N. 36335 del 2021 Rv. 282229-01, N. 32387 del 2010 Rv. 248041-01, N. 28080 del 2015 Rv. 264146-01, N. 20766 del 2010 Rv. 247654-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01

Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 07/02/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286488-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: JANASHIA IGORI. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 21/07/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. H

Massime precedenti Conformi: N. 15666 del 2024 Rv. 286301-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Massime precedenti Difformi: N. 4606 del 2024 Rv. 285973-01

Massime precedenti Vedi: N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 33355 del 2023 Rv. 285021-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

Sez. 6, Sentenza n. 21943 del 07/02/2024 Cc. (dep. **31/05/2024**) Rv. **286510-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: CASARTELLI ROBERTO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 15/09/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Reato di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. - Condotta - Requisiti - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10066 del 2021 Rv. 280942-01, N. 1298 del 2023 Rv. 284334-01, N. 7971 del 2020 Rv. 278353-01, N. 40061 del 2019 Rv. 278314-01, N. 3750 del 2021 Rv. 280834-01, N. 29321 del 2020 Rv. 280439-01 Rv. 280439-02 Rv. 280439-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01 Rv. 258471-01 Rv. 258473-01 Rv. 258474-01 Rv. 258475-01

Sez. 6, Sentenza n. 17842 del 18/01/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286474-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **APREA ALESSANDRO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/03/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Art. 442, comma 2, cod. proc. pen. novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Contravvenzioni - Riduzione della metà - Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Diminuente per il rito - Diverso criterio di computo - Necessità.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14068 del 2019 Rv. 275772-01, N. 39087 del 2019 Rv. 276869-01, N. 33454 del 2023 Rv. 285023-01

Massime precedenti Difformi: N. 40079 del 2023 Rv. 285218-01, N. 48834 del 2022 Rv. 284076-01, N. 41755 del 2021 Rv. 282670-01

Massime precedenti Vedi: N. 5034 del 2019 Rv. 275218-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 7578 del 2021 Rv. 280539-01, N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01